

## CCL.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1881

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Si dà lettura di una proposta di legge del deputato Randaccio per l'aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno. — Il deputato Marchiori presenta la relazione sul disegno di legge per l'ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici e del corpo del Genio civile ed il deputato Cavalletto, a cui si associa il deputato Parenzo, chiede che sia inscritta all'ordine del giorno. — Il deputato Zeppa svolge la sua interpellanza annunciata due giorni or sono — Risposta del ministro dell'interno — Repliche del deputato Zeppa e del ministro dell'interno — Il deputato Zeppa presenta una mozione e dopo brevi osservazioni dei deputati Toaldi, Morana, Plutino A., Massari, Cavalletto e La Porta la Camera delibera che la mozione Zeppa sia svolta dopo votata la legge elettorale. — Seguitasi la discussione del disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica — Parlano i deputati Sonnino Sidney, Cancellieri, Coppino, il ministro dell'interno, i deputati Chimirri, Varè, Calciati, il ministro delle finanze, il deputato Lacava e il ministro di grazia e giustizia — È respinta un'aggiunta del deputato Plutino A. — Il deputato Riberi Spirito svolge un suo emendamento all'articolo 5 — Osservazioni in proposito del deputato Varè, del ministro dell'interno e del deputato Chimirri — La Camera approva gli articoli dal 5 all'11 respingendo l'emendamento proposto dal deputato Riberi Spirito — Il deputato Sonnino Sidney ritira il suo emendamento all'articolo 12 — Sono approvati gli articoli dal 12 al 17 — Osservazioni sull'articolo 18 del deputato Cancellieri, del relatore, deputato Coppino, del ministro di grazia e giustizia e del deputato Lacava — Si approvano gli articoli dal 18 al 20 — Osservazioni del deputato Salaris all'articolo 21 e risposta del relatore, deputato Coppino, del deputato Marcora, del ministro di grazia e giustizia, dei deputati Lacava, Cancellieri e Correnti.

La seduta incomincia alle ore 2 15 pomeridiane.  
Il segretario Quartieri dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

LEGGESI UNA PROPOSTA DI LEGGE  
DEL DEPUTATO RANDACCIO.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge dell'onorevole Randaccio.

Se ne dà lettura.

QUARTIERI, segretario, legge.

« Articolo unico. Il comune di Bargagli cesserà di far parte del mandamento di Torriglia e sarà aggregato nei rapporti amministrativi e giudiziari al mandamento di Staglieno, dello stesso circondario. »

PRESIDENTE. Si stabilirà poi il giorno dello svolgimento di questa proposta di legge dell'onorevole Randaccio.

## CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Romanin-Iacur, di giorni 8; l'onorevole Siccardi, di giorni 15.

(Sono conceduti.)

## PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Marchiori a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARCHIORI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'ordinamento dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e del real corpo del Genio civile. (V. *Stampato*, n° 14-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

**CAVALLETTO.** Su questo disegno di legge fu già dichiarata più volte l'urgenza; dico più volte, perchè esso ci sta da molto tempo dinanzi, passando da una Sessione all'altra e finora non ebbe la fortuna di essere tradotto in legge. Questo disegno di legge interessa una classe di funzionari pubblici assai benemerita, la quale è preposta ad importanti interessi dello Stato.

I porti, le costruzioni ferroviarie, i lavori delle strade ordinarie, i lavori idraulici, le opere edilizie, ecc., sono affidati a questi funzionari del Genio civile, che costituiscono ripeto, una classe veramente benemerita fra i nostri pubblici impiegati. È di tutta giustizia che come si sono pareggiati gli stipendi degli altri impiegati civili, si faccia lo stesso anche per gli ufficiali del Genio civile e li si mettano nella stessa condizione, rispettivamente alle loro categorie, degli altri impiegati civili dello Stato. È cosa assolutamente disdicevole e ingiusta che impiegati che prestano servizi importantissimi siano pagati meno di quelli delle categorie corrispondenti ai loro gradi e classi, i quali prestano servizi molto meno importanti. Pertanto io propongo che quando questa relazione sia stampata e distribuita, sia posta finalmente all'ordine del giorno, affinchè possibilmente prima delle vacanze estive, questo disegno di legge sia tradotto in legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

**PARENZO.** Io volevo associarmi alla proposta dell'onorevole Cavalletto, e completarla in questo modo, che quando cioè sia stampata e distribuita la relazione su questo disegno di legge, esso sia posto all'ordine del giorno per una delle sedute mattutine, dopo ultimata la discussione sul disegno di legge per la derivazione delle acque, di cui la Camera già si sta occupando.

**PRESIDENTE.** Intanto per oggi non si può prendere deliberazione di sorta, poichè non è stampata nè distribuita la relazione. Potranno quindi presentare le loro proposte quando la relazione sia stampata e distribuita; salvo poi alla Camera di trovare il tempo per discutere questo disegno di legge.

L'urgenza è già stata accordata quando la legge fu presentata. Quindi pel momento non vi è alcuna proposta da porre ai voti.

#### SVOLGIMENTO D'UN'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ZEPPA AL MINISTRO DELL'INTERNO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento d'un'interpellanza del deputato Zeppa all'onorevole ministro dell'interno.

Do lettura dell'interpellanza dell'onorevole Zeppa:  
« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno se egli sappia che il prefetto di Roma abbia consegnato o intenda consegnare una lista elettorale amministrativa denunciata di falso, invece che al potere giudiziario, nelle mani degli interessati. »

Ha facoltà l'onorevole Zeppa di svolgere la sua interpellanza.

**ZEPPA.** Mi perdonerà la Camera se usurpo due minuti soli... (*Forte! forte!*)

Parlo colla voce che ho.

*Una voce.* Il crescendo verrà dopo. (*ilarità*)

**ZEPPA.** Mi perdonerà la Camera se usurpo due minuti del suo tempo prezioso per svolgere questa interpellanza. Capisco il desiderio vivissimo di discutere e terminare la legge elettorale, ma comprendo anche, o signori, che giova poco fare delle leggi se non se ne cura l'esatta applicazione, e se permettiamo che se ne facciano delle audaci violazioni.

Nella compilazione delle liste amministrative del comune di San Vito Romano si scoperse quest'anno una ricchissima miniera di nuovi elettori. In quel comune, ove si contavano ordinariamente 210 o 215 elettori, tutto in una volta ne furono aggiunti ben 179. Talchè un comune che supera appena il numero di 2000 abitanti, si trova ora di avere una lista amministrativa elettorale di 400 elettori. Comprendete, o signori, che se tutti i comuni facessero così, le nostre discussioni sul suffragio universalissimo sarebbero pressochè inutili.

Io non so, nè se anche lo sapessi lo direi alla Camera, per quali atti successivi furono approvate queste liste fino dalla deputazione provinciale. Una inchiesta potrebbe dimostrare quale ludibrio possa riuscire un'amministrazione influenzata da esseri perniciosi.

Certo è, o signori, che le liste furono approvate dalla deputazione provinciale. Ma non appena questo fatto fu conosciuto, una vivissima agitazione si produsse nei comuni interessati del mandamento, perchè la Camera deve sapere che questo lusso di elettori si è manifestato quest'anno perchè scadeva il consigliere provinciale di quel mandamento.

Tutti i comuni interessati ne furono vivamente commossi; lagnanze e clamori si sollevarono da tutte le parti; talmente che giunse all'autorità politica una formale denuncia di falso di tutta la lista.

Di che cosa si accusasse questa lista, dirò brevemente. Si accusava che non vi fosse stata deliberazione consigliere, nè deliberazione della Giunta, nè era stato fatto manifesto di affissione di liste; e che tutto questo, mentre esisteva in atti, era piena-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

mente falso. Oltre alla denuncia scritta, vi era una denuncia verbale dell'attuale facente funzione di sindaco, il quale dice che di tutto questo nulla era seguito. Di questi 179 elettori si dice che 126 sono completamente analfabeti, molti altri non pagano censo, come risulta dal certificato dell'esattore, appena 25 si sospetta che sappiano fare il loro nome. Nelle stesse liste presentate dalla deputazione provinciale vi è una serie di nomi che si dice paghino il censo, ma se andate a vedere nel ruolo dell'esattore, tutti questi che si dicono contribuenti, non esistono. V'è di più. La firma di uno che ha sottoscritto la lista è nientemeno di un tale morto tre mesi prima dell'epoca in cui questa firma sarebbe stata fatta.

Dunque, signori, fatta questa denuncia con tutte queste particolarità, naturalmente l'autorità politica non doveva far altro che prendere le liste, prendere la denuncia e rimettere tutto nelle mani del potere giudiziario.

L'autorità politica capì il proprio dovere, capì che la denuncia bisognava darla al potere giudiziario, e che non poteva assumere una responsabilità così grave non consegnandola.

Ma quando fummo a questo passo, allora sorsero inesplicabili resistenze; e non pure l'autorità politica voleva dare le liste all'autorità giudiziaria, ma indovinate che cosa si voleva fare? Si voleva rimettere le liste in mano degli stessi interessati, in mano a coloro che erano accusati di falso e di broglio elettorale!

Ebbene, o signori, a scongiurare un tal fatto, non valsero le preghiere, e le pratiche amichevoli: tutto fu da me adoperato, e da altri, facendo presente a chi di ragione l'ingiustizia e la sconvenienza di un tal procedimento. E quando tutto fu inutile, allora io mi decisi di portare la questione alla Camera per chiedere al Governo se sia vero quanto si asserisce, cioè che il signor prefetto, invece di consegnare all'autorità giudiziaria le liste amministrative del comune di San Vito Romano, denunciate di falso, le abbia invece rimesse nelle mani degli interessati. Domando se tutto ciò sia a cognizione dell'onorevole signor ministro dell'interno. Se questo fatto, che io chiamerei una sciente complicità nella sottrazione del corpo di un reato, sia oppur no vero.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**DEPRETIS, ministro dell'interno.** Appena io ho avuto notizia del fatto che l'onorevole Zeppa ha oggi esposto con molti particolari, i quali a me sono anche adesso perfettamente ignoti, io ne ho chiesto informazioni alla prefettura di Roma. Ed ora esporrò alla Camera i fatti come mi risultano; e

dirò quali sono gli apprezzamenti del contegno tenuto dall'autorità amministrativa. Le notizie che comunico alla Camera desumo da rapporti ufficiali.

Le liste elettorali del comune di San Vito Romano pervennero alla prefettura di Roma il 27 del mese scorso, corredate dei seguenti documenti:

Deliberazione in data 11 marzo, colla quale la Giunta municipale procedette alla revisione delle liste, a senso dell'articolo 28 della legge provinciale e comunale;

Un manifesto di pubblicazione della lista riveduta, a norma dell'articolo 30 della legge che ho citato;

Una deliberazione del Consiglio comunale di San Vito Romano, in data del 28 marzo, con cui furono accettate le proposte della Giunta, non essendovi stato reclamo. E ciò a norma dell'articolo 31 della legge stessa;

Un altro manifesto della Giunta, pubblicato il 3 aprile, a norma della legge che ho citato;

Finalmente una copia dei ruoli che, a senso della legge, devono essere uniti alla lista, e la lista dell'anno precedente.

Pervenuti questi documenti alla deputazione provinciale, ed essendo di gran lunga trascorso il termine entro il quale i reclami, se reclami potevano esservi, dovevano essere presentati, la Giunta, il dì 30 maggio, procedette all'approvazione delle liste.

Il 31 maggio pervenne alla Giunta un reclamo da parte di un certo Cialdea o Chialdea: questo reclamo non era legale nella sua forma, perchè il ricorrente non aveva nè fatto il deposito, nè fatta la denuncia agli interessati a termini di legge; d'altra parte era affatto generico, senza indicazione di fatti specifici, per modo che la deputazione provinciale, la quale quantunque avesse già esaminato le liste, volle tuttavia prendere in esame anche questo reclamo, trovò che esso non meritava alcuna considerazione.

Il 6 di giugno, dirò meglio, con la data del 6 giugno, pervenne al Ministero dell'interno, il giorno 7, giunse un reclamo su queste liste del comune di San Vito Romano, firmato da un certo Giuseppe Telli, il quale domandava che fosse comunicata la lista decretata dalla deputazione provinciale, affinché gli elettori che si reputassero pregiudicati da questa operazione avessero modo di ricorrere alla Corte d'appello.

Il reclamo fu comunicato alla prefettura.

Infine il giorno dopo, cioè colla data del 7 giugno, fu presentato alla prefettura di Roma un reclamo, non saprei bene come chiamarlo, od una denuncia, se così si vuole, con cui si avvertiva che i verbali della Giunta e del Consiglio che portavano la proposta e l'approvazione delle liste del comune di San Vito Romano erano illegali e falsi, e si ag-

giungeva che alcuni iscritti come elettori non avevano titolo per essere compresi nelle liste.

Ricevuto questo reclamo, la prefettura di Roma prese le sue determinazioni. Inutile dire che anche questo reclamo, che ha la forma di una querela, ma che però non è stato presentato, come avrebbe dovuto, all'autorità giudiziaria, ma notificato ad un'autorità politica, questo reclamo... (*Interruzioni*) è anche un reclamo, perchè parla di elettori non debitamente iscritti; non si è informato alle disposizioni della legge, perchè non fu fatto deposito, nè notificazione agli interessati.

Come reclamo adunque quest'atto è irregolare. Ma vi sono denunziati dei fatti, vi sono denunziati dei reati.

Ora, che cosa doveva fare la prefettura? O, dirò meglio, che cosa ha fatto? La prefettura, prevalendosi di un'abitudine che c'è nella provincia romana, per la quale delle liste e degli atti che riguardano le elezioni si mandano due originali alla prefettura, trasmise il reclamo, o denuncia che dir si voglia con un rapporto, al procuratore del Re, e accompagnò questo rapporto con un esemplare, con uno degli originali di cui poteva disporre. L'altro originale fu dalla prefettura inviato al comune di San Vito Romano.

**ZEPPA.** Per che fare?

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Il prefetto ha mancato al suo dovere, o ha fatto il suo dovere? Qual è, secondo l'onorevole Zeppa, il contegno che doveva tenere l'autorità politica, o il capo dell'amministrazione? Parmi che, secondo l'onorevole Zeppa, dovesse mandare sia la denuncia, sia tutti gli atti che costituiscono, si direbbe, il corpo del reato al procuratore del Re, ed astenersi da qualunque altro provvedimento relativo a questa questione.

Ora io non credo che questo fosse il dovere dell'autorità politica. Gli atti, sia della Giunta, sia del Consiglio comunale di San Vito Romano, sono atti ricevuti da un ufficiale pubblico, aventi carattere di atto pubblico; dei quali l'autorità amministrativa non ha certo facoltà di ritardare l'esecuzione. Questo si può fare per un atto dell'autorità giudiziaria, sola competente a pronunciare in fatto di documenti impugnati di falso.

L'autorità prefettizia aveva forse un obbligo di mandare questi documenti, che si dicono corpo del reato, al procuratore del Re? Io non lo credo. A me pare che a termini dell'articolo 698 del Codice di procedura penale, l'autorità amministrativa poteva benissimo conservare questi documenti e attendere che fossero richiesti dal potere giudiziario; e domandare, quando fossero richiesti, che fossero adempite le condizioni prescritte dall'articolo 701

del Codice di procedura penale; e siccome di questi atti redatti da un ufficiale pubblico, aventi forza e carattere di atto pubblico, nessuno può impedire l'esecuzione tranne l'autorità giudiziaria, il prefetto aveva ciò non ostante il diritto, anzi, secondo me, il dovere di dare corso agli atti amministrativi, finchè il potere giudiziario non fosse intervenuto, sia con una sentenza diventata irrevocabile, sia con una ordinanza con cui avesse sospesa l'esecuzione degli atti.

Per provare che così si doveva fare, io non avrei che a leggere alcune disposizioni del Codice di procedura penale e l'articolo 1317 del Codice civile. Io non sono molto forte in giurisprudenza; confesso che dopo aver gettata la mia toga alle ortiche, or sono quasi 50 anni, io non me ne sono quasi più occupato, se non quando vi fui trascinato proprio per i capelli.

Ma confesso che ho anche consultato persone competenti: non però in forma ufficiale, perchè non ne ho avuto il tempo; ho consultato qualcuno che credo competente, ed ecco il parere che mi fu dato; prego la Camera e l'onorevole Zeppa di tener presenti le disposizioni che ho citato del Codice di procedura penale.

È verissimo che l'articolo 101 del Codice di procedura penale, che è una disposizione generale, obbliga l'autorità a denunziare e consegnare i corpi dei reati al procuratore del Re, ma il libro terzo del Codice di procedura penale, al titolo 1°, capo I, parla di alcune procedure particolari e dispone intorno alle falsità nelle scritture. E l'articolo 698 dice così: « Qualunque depositario pubblico o privato di scritture impugnate per falso è tenuto di presentarle al giudice istruttore per l'effetto indicato nell'articolo 695, in seguito ad ordine del medesimo, sotto pena, in caso di rifiuto, dell'arresto personale, sentito però il Pubblico Ministero.

« Quest'ordine ed il certificato di deposito che gli verrà rilasciato, gli serviranno di scarico verso tutti coloro che avessero interesse nella scrittura. »

E l'articolo 701 dice: « Allorchè fosse necessario di levare dal suo posto una scrittura autentica, se ne lascerà al depositario una copia collazionata, la quale sarà verificata sulla minuta o sull'originale dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il depositario; e ne sarà steso verbale. »

E seguono altre disposizioni correlative. A questa disposizione aveva il diritto e il dovere di attenersi anche l'autorità amministrativa della provincia di Roma.

Mi si dirà forse: ma voi intanto lasciate compiere l'elezione sopra un documento che è impugnato di falso, e quando il fatto sarà compiuto non vi sarà più alcun rimedio.

Io contesto che non vi sia più alcun rimedio

quando l'autorità giudiziaria pronunziasse una sentenza che passasse in cosa giudicata. Del resto l'autorità giudiziaria è la sola competente, a termini dell'articolo 1317, sia per pronunziare una sentenza, sia per sospendere l'esecuzione di questo atto.

Infatti mi permetta la Camera che io legga l'articolo 1317 del Codice civile. « L'atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio o d'altro pubblico ufficiale che lo ha ricevuto. Ciò non ostante nel caso di querela di falso in via penale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso viene sospesa col mandato di cattura; » (e qui finora non c'è mandato di cattura verso nessuno; ma quando ci fosse naturalmente l'atto sarebbe sospeso) « sino a che non sia rilasciato il mandato di cattura, o nel caso di querela di falso in via civile, l'autorità giudiziaria può a norma delle circostanze sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'atto. » Ma questa che è un'attribuzione dell'autorità giudiziaria, non è certamente un'attribuzione, e soprattutto non è un dovere (potrebbe essere una facoltà in alcuni casi) ma non è un dovere dell'autorità amministrativa. E ripeto, che quando l'autorità giudiziaria, in seguito al procedimento che va ad essere iniziato, trovasse che la deliberazione della Giunta può essere impugnata di falso, quando trovasse che di falso può essere impugnata la deliberazione del Consiglio comunale, è certo che la lista su cui si sarebbero fatte le elezioni sarebbe nulla. Ed un reclamo che si presentasse e che sarebbe comunicato al Consiglio di Stato pel suo parere avrebbe per conseguenza inevitabile, a mio avviso, l'annullamento della elezione.

Io non so, anzi ne dubito, se queste mie dichiarazioni avranno appagato l'onorevole deputato Zeppa, il quale ha parlato di una grande agitazione, di una grande commozione di molti comuni che si sono creduti lesi all'annuncio di quest'aumento degli elettori del comune di San Vito Romano. Io veramente non ho avuto altro reclamo all'infuori di quello che ho annunziato, di uno che si dice elettore del comune di San Vito Romano; a cui aggiungerò un ultimo reclamo che mi venne presentato ultimamente, il giorno 13, da un tal marchese Alfonso Theodoli, il quale temette che il prefetto non avrebbe trasmessi all'autorità giudiziaria questi atti, che sapeva essere impugnati di falso. Ora, se ci fosse stata tutta questa commozione indicata dall'onorevole Zeppa, io credo che noi ne avremmo qualche manifestazione maggiore. In ogni caso, siccome, dato che questi atti sieno viziati, come sostiene l'onorevole Zeppa, dato che i reclami sieno fondati, l'autorità giudiziaria procederà, e pronunzierà una sentenza, od un atto di sospensione, e la sospensione impedirebbe

l'applicazione e l'esecuzione della lista, quando alcuni degli atti del municipio fossero giudicati falsi, certo che tutte le conseguenze che deriveranno da questi atti, sarebbero nulle di loro natura, e le risultanze che ne seguirebbero sarebbero annullate.

Dopo queste dichiarazioni, non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Zeppa ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

**ZEPPA.** Mi permetta, onorevole presidente, di aggiungere due parole...

**PRESIDENTE.** È il regolamento che glielo concede.

**ZEPPA.** Si vede proprio, giacchè lo ha detto l'onorevole Depretis, che la sua toga di avvocato è rimasta alle ortiche, e me ne accorgo dagli articoli citati del Codice di procedura penale, che non hanno alcun rapporto colla questione che stiamo trattando. Io gli citerò poi un articolo del Codice di procedura penale, che veramente ha rapporto colla questione. Ad ogni modo, prendiamo la questione quale è. L'onorevole Depretis ha detto, in conclusione, l'autorità amministrativa ha data tutta l'importanza alla denuncia dei fatti; e, secondo me, non poteva essere diversamente. Dunque l'onorevole ministro ha dato questa denuncia al procuratore del Re. Come poi manda una copia delle liste al comune di San Vito? Chi gli dà questa facoltà? Quale legge, quale regolamento lo autorizza a mandare questa copia? Quale legge, quale regolamento parla di queste due copie? È un abuso che l'autorità del Ministero deve impedire, imperocchè l'articolo 24 del regolamento dice ben altro. Delle liste elettorali deve tenersi in corrente un apposito registro presso l'ufficio di segreteria addetto all'ufficio provinciale. Ora, queste due copie sono un abuso, è per risparmiare un po' di fatica a qualche impiegato della prefettura, che si costringono i comuni a mandare queste due copie; e sopra quest'abuso si va a fondare un diritto così importante?

Come si sarebbe regolato l'onorevole ministro, come avrebbe decisa la questione se ci fosse stato il registro in prefettura invece di una doppia copia? Come poteva egli consentire che le elezioni si facessero sopra una lista che sta nelle mani del potere giudiziario? Una volta che il Ministero aveva consegnato le carte al potere giudiziario, non era più in facoltà di dare al comune di San Vito la copia che gli diede. L'onorevole signor ministro poteva ritenersi le carte, ma una volta consegnato l'incartamento al potere giudiziario, non poteva toglierne alcun documento senza il permesso dell'autorità giudiziaria stessa. Dirò di più che le due copie sono denunciate di falso. In esse è detto che alcuni pagano un censo, mentre si riconosce il con-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

trario se si consultano i ruoli dell'esattore, che stanno nell'incartamento.

Ma, vuol vedere, l'onorevole Depretis, quale altra conseguenza può derivare dal suo operato? Una volta approvate le liste, che rimane a fare agli elettori? Denunziarle alla Corte d'appello perchè dichiarare la incapacità di coloro che vi sono iscritti indebitamente. Ma lo possono gli elettori nel caso attuale? No, signori, perchè l'articolo del Codice di procedura sa che cosa dice, onorevole Depretis, e, se avesse continuato a far l'avvocato, lo avrebbe saputo di certo? (*Si ride*) Dice questo articolo: « Può esercitarsi avanti lo stesso giudice e nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale. Può esercitarsi anche separatamente avanti il giudice civile. In questo caso, però, l'esercizio ne è sospeso finchè siasi pronunziato definitivamente sull'azione penale, intentata prima dell'azione civile o durante l'azione di essa. »

Ora, quando questi elettori di San Vito vanno avanti alla Corte di appello, sapete che cosa si risponde loro? Siccome contro le liste sta un'accusa di falso, e pende il giudizio penale, noi vi respingiamo la domanda, in forza dell'articolo 4 del Codice di procedura penale. Per tal modo essi vengono privati del più sacro dei loro diritti.

Ora ella, onorevole Depretis, si avventura a far fare una elezione sopra una lista sulla quale è negato ogni ricorso alla Corte di appello? Si avventura a far fare una elezione con liste su cui sono iscritti 126 analfabeti, senza notare quelli che non hanno censo? Che elezione sarà questa? Dice l'onorevole Depretis: « Si annullerà. » Nossignori. In forza di quale articolo si annullerà la elezione? Certo il candidato eletto se avesse pudore non dovrebbe accettare; ma così non accadrebbe a San Vito Romano. Ecco quindi un intero mandamento privato del diritto d'impugnare le liste avanti alla Corte d'appello e costretto a fare così la elezione. E tutto questo perchè? Perchè si deve eleggere il fratello di un ministro! (*Senso*)

MINISTRO DELL'INTERNO. Non è vero!

PRESIDENTE. Onorevole Zeppa, le raccomando un po' di calma.

ZEPPA. Onorevole Depretis, rammenti che questo è il paese del nepotismo, e che a queste popolazioni i più grandi disgusti derivano dalla convinzione che il potere si eserciti a vantaggio de' propri. E conseguentemente, se ella vuol provvedere al decoro del Governo, non deve permettere che si facciano le elezioni sopra liste che sono una vera enormità, sopra liste fatte alla macchia.

PRESIDENTE. Onorevole Zeppa, moderi un poco il suo linguaggio.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Delle parole poco parlamentari e di tutte le osservazioni dell'onorevole Zeppa, il quale ne sa dieci mila volte più di me sia come avvocato che come istruttore di questa stessa causa di falso, della quale ha parlato, io lascierò giudice la Camera, e lascierò che gli avvenimenti dicano poi, in seguito al processo, chi ha ragione e chi ha torto.

ZEPPA. Non mi riguarda.

MINISTRO DELL'INTERNO. E meno ancora riguarda me. Ma io non posso ammettere la nuova teoria che sarebbe inaugurata nell'amministrazione dall'onorevole Zeppa.

Che cosa abbiamo qui dinnanzi a noi? che cosa ha dinnanzi a sè l'autorità amministrativa? L'autorità amministrativa ha dinnanzi a sè alcune denunce inconcludenti in parte, e in parte contraddittorie; due dello stesso individuo che fanno a pugni tra loro, con una delle quali accusa di falso alcuni atti pubblici. E basterà che all'autorità amministrativa venga presentata un'accusa di falso, senza alcuna giustificazione, senza prove, perchè si debba sospendere tutto il procedimento amministrativo? Ma qua' elezione si potrebbe fare se la teoria dell'onorevole Zeppa fosse ammessa? Venga l'autorità giudiziaria a pronunziarsi, ed allora anche l'autorità amministrativa si regolerà a norma di legge. Ma che basti una semplice denuncia, che non è nemmeno una querela, presentata all'autorità amministrativa, perchè questa debba ritardare indefinitamente l'elezione, e debba mettere un bastone fra le ruote a tutta la macchina amministrativa, questa sarebbe una tale assurdità, una tale enormezza nell'andamento della pubblica amministrazione, che nessuno certamente potrebbe ammettere.

Quanto all'altra osservazione dell'onorevole Zeppa, cioè che non si possa annullare l'elezione, io ricorderò l'articolo 227 della legge comunale; legga quell'articolo, onorevole Zeppa, e vedrà che se sono un cattivo avvocato, non sono un pessimo amministratore, da non conoscere nemmeno le disposizioni più ovvie della legge comunale.

Io poi protesto, e protesto altamente, contro le parole dell'onorevole Zeppa, il quale crede che un andamento vizioso nella pubblica amministrazione possa dipendere dalla presenza di un ministro nel Gabinetto; protesto contro questa sua affermazione e la nego nel modo più assoluto. (*Vive interruzioni dell'onorevole Zeppa ed altri*)

PRESIDENTE. (*Con forza*) Prego di non interrompere e di far silenzio; che modi sono cotesti?

L'onorevole Zeppa non presenta risoluzione?

**ZEPPA.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** La mandi alla Presidenza.

**ZEPPA.** Eccola: « La Camera, ritenendo erronea l'interpretazione data dal Governo all'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, passa all'ordine del giorno. »  
(*Rumori*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Zeppa, come conclusione della sua interpellanza, presenta alla Camera la seguente risoluzione:

« La Camera, ritenendo erronea l'interpretazione data dal Governo all'articolo 24 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, passa all'ordine del giorno. » (*Rumori*)

Ora la Camera deve stabilire il giorno per la discussione di questa risoluzione.

Onorevole Zeppa, quando propone ella che si discuta la sua risoluzione?

**ZEPPA.** Io mi rimetto alla decisione della Camera.

*Voci.* Mettiamola a sei mesi. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Prego di non interrompere e facciamo silenzio.

L'onorevole Zeppa non fa dunque nessuna proposta?

**ZEPPA.** Mi rimetto alla Camera.

**PRESIDENTE.** Non la posso fare certo io questa proposta.

**TOALDI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Toaldi ha facoltà di parlare.

**TOALDI.** Propongo che la mozione dell'onorevole Zeppa sia posta all'ordine del giorno di qui a due mesi. (*Rumori*)

**MORANA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morana ha facoltà di parlare.

**MORANA.** Io propongo che sia messa all'ordine del giorno di qui a due giorni. (*Rumori e conversazioni*)

**PLUTINO AGOSTINO.** Io propongo che sia discussa dopo ultimata la legge elettorale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morana propone che sia iscritta all'ordine del giorno di lunedì la discussione della risoluzione dell'onorevole Zeppa.

L'onorevole Toaldi ha proposto che s'isciva di qui a due mesi; e l'onorevole Plutino che si discuta dopo la riforma elettorale.

**MORANA.** Mi associo alla proposta dell'onorevole Plutino.

**MASSARI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MASSARI.** Prima che la Camera venga ai voti, biso-

gnerebbe sentire qual è l'avviso del ministro dell'interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io me ne rimetto alla Camera; sono interamente a sua disposizione: si discuta questa mozione ora, domani, all'epoca del bilancio dell'interno, dopo la legge elettorale, come la Camera crede.

**CAVALLETTO.** Rimettiamola al bilancio dell'interno.

**PRESIDENTE.** Dunque abbiamo tre proposte: una che si discuta di qui a due mesi, e questa è la sola precisa; un'altra dopo la legge elettorale, un'altra in occasione del bilancio dell'interno. Di queste due ultime proposte non saprei a quale dare la preferenza, perchè non posso presumere quale sarà la più lontana, non potendo io sapere se la discussione del bilancio dell'interno verrà prima che sia terminata la legge elettorale; e queste due proposte hanno ambedue la precedenza sull'altra del differimento a due mesi...

**TOALDI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

**TOALDI.** Io avevo proposto che questa discussione fosse rinviata a due mesi, non per rimandarla ad un tempo indefinito, ma perchè avendo inteso che sui fatti che hanno dato luogo alla mozione dell'onorevole Zeppa l'autorità giudiziaria istruisce regolare procedimento, mi pareva conveniente di lasciare all'autorità medesima il tempo necessario per fare il compito suo.

**LA PORTA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**LA PORTA.** Io vorrei pregare la Camera di pensare bene prima di rimandare alla discussione dei bilanci definitivi delle discussioni di carattere politico. Questo per massima generale. Nel caso attuale poi, trovandoci già al 16 di giugno, comprenderà la Camera come sia importante che la discussione sui bilanci definitivi, quando si comincerà, possa procedere speditamente e non debba essere intralciata con altre questioni politiche, perchè altrimenti non so se arriveremo in tempo ad esaminare tutti i bilanci. Già al bilancio della marina è stata rimandata una mozione dell'onorevole Cappelli, e credo ve ne siano altre relative ad altri bilanci.

Su di ciò mi premeva richiamare l'attenzione della Camera; e quindi la prego di accettare la proposta dell'onorevole Plutino, di rimandare cioè la discussione della risoluzione Zeppa dopo la legge elettorale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cavalletto, mantiene la sua proposta di differimento al bilancio dell'interno?

**CAVALLETTO.** Lascio alla Camera di decidere.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

PRESIDENTE. La ritira.

Dunque pongo ai voti l'iscrizione all'ordine del giorno della discussione della mozione Zeppa dopo discussa la legge sulla riforma elettorale.

(È approvata.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE  
SULLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla riforma della legge elettorale politica.

Approvati ieri i primi tre articoli, verremo ora alla discussione dell'articolo 4. Ne do lettura.

(Conversazioni)

(Con forza) Ma, onorevoli colleghi, o mi danno retta e continuo, altrimenti pregherò un altro di venire al mio posto. Non interrompano ad ogni momento con conversazioni ad altissima voce e con esclamazioni il buon andamento e l'ordine della discussione. (Benissimo!)

« Art. 4. Per gli effetti di cui ai numeri 2 e 4 dell'articolo 3, la locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato ed anteriore di sei mesi almeno al giorno nel quale si domanda l'iscrizione nelle liste elettorali. »

La Commissione, ritirata la sua proposta, che è quella di cui ho dato lettura, propone di sostituire la seguente :

« Art. 4. Per gli effetti di cui ai numeri 2 e 4 dell'articolo 3, la locazione deve risultare da contratto *avente data certa* anteriore di sei mesi almeno al giorno nel quale si domanda la iscrizione nelle liste elettorali. »

Finalmente l'onorevole Cancellieri propone all'articolo 4 il seguente emendamento :

« Per gli effetti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, i relativi contratti debbono aver data certa anteriore di sei mesi almeno all'epoca stabilita nell'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali. »

Sopra questo articolo 4 è iscritto per primo l'onorevole Bizzozero, il quale non essendo presente perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino. Prima però debbo avvertire che, tanto nell'articolo della Commissione, come in quello stato letto poco fa, poichè fu ieri cambiata la numerazione dell'articolo 3, converrà dire: *per gli effetti di cui ai numeri 2 e 5 dell'articolo 3* della proposta della Commissione.

SIDNEY SONNINO. Perchè la discussione possa farsi

nel modo più utile, sarebbe opportuno, io credo prima di discorrere dell'articolo proposto dalla Commissione, che non combina perfettamente con quello proposto dal Ministero nel suo primo progetto...

PRESIDENTE. Quello è ritirato.

MINISTRO DELL'INTERNO. No.

SIDNEY SONNINO... sapere se il Ministero mette questo punto tra quelli a cui ha dichiarato che, per ispirito di conciliazione, avrebbe rinunciato, aderendo alle proposte della Commissione. Perchè se il Ministero facesse questo, sarebbe inutile che io occupassi il tempo prezioso della Camera col sostenere le ragioni che possono aver mosso la Commissione a proporre il nuovo articolo; sfonderei una porta aperta, essendo quasi tutti d'accordo. Quindi vorrei, prima di parlare, sapere se il Governo mantiene come emendamento la sua proposta. E credo che sarebbe bene, in tutti gli articoli, sapere quali sono le intenzioni del Governo prima che gli oratori comincino a parlare...

PRESIDENTE. Ma scusi, io non posso interrogare il Ministero prima che l'andamento generale della discussione lo richieda. Non posso ammettere questa generalità, che sempre io debba pregare il Ministero di parlare. Il Ministero parlerà quando crede.

SIDNEY SONNINO. La mia osservazione è un appunto che io, come deputato, credo di dover fare al Ministero, perchè è quasi impossibile discutere utilmente una legge senza sapere in precedenza quali siano in genere le proposte del Governo. Altrimenti perderemo molto tempo senza scopo. Onde io domanderei di poter riprendere a parlare quando il Ministero avesse presentato il suo emendamento. Se poi questo non mi viene concesso, parlerò subito...

PRESIDENTE. Parli, onorevole Sonnino.

SIDNEY SONNINO. Ebbene, parlerò come se il Ministero insistesse nel suo primo concetto...

MINISTRO DELL'INTERNO. E non sbaglia.

SONNINO SIDNEY... tanto più che c'è una proposta dell'onorevole Cancellieri nello stesso senso.

Mi pare che il motivo che ha determinato la Commissione a modificare l'articolo ministeriale, sopprimendo il requisito del contratto scritto e registrato come condizione all'elettorato dei mezzadri e degli altri coloni di cui si tratta nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo precedente, non sia soltanto quello accennato nella relazione, cioè che facendo altrimenti si escluderebbero di fatto dall'elettorato tutte quelle classi di contadini e si renderebbe quindi vana ed illusoria la concessione già fatta all'articolo 3; ma si parta anche da un altro concetto ed è il se-



guente: nei contratti di affitto sia di fondi, sia di case, il criterio adottato dalla legge per la concessione dell'elettorato è tolto dalla cifra del fitto convenuto fra proprietario e conduttore, è subordinato all'ammontare di quella cifra, onde è necessario che tale cifra sia stabilita in modo certo, per evitare le frodi e le simulazioni; è per questo che bisogna richiedere la prova del contratto esistente già per un certo termine (di sei mesi) anteriore al giorno dell'iscrizione nelle liste. Ma nei casi di colonia parziaria e di tutti quei contratti agricoli di cui parlano i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 3, l'elettorato vien concesso sopra un criterio più fisso e determinato, su quello esclusivamente dell'imposta fondiaria che grava sul fondo coltivato, astrazione fatta da ogni patto avvenuto tra proprietario e colono. Qui dunque sparisce quel pericolo di simulazione e di frode e non vi è più alcun motivo di richiedere un contratto anteriore di sei mesi al giorno dell'iscrizione nelle liste. Imperocchè non si tratta oggi di fare una legge di natura fiscale che debba sotto altra forma proclamare la nullità degli atti non registrati; non si tratta di premiare o punire chi registra o non registra, ma bensì di fare una legge politica, una legge esclusivamente elettorale; e noi non dobbiamo richiedere che quelle condizioni che sono assolutamente necessarie allo scopo, e null'altro.

Qui la simulazione non è possibile, poichè il fondo è quello, paga quella tale imposta, e non può dare l'elettorato che a quel tal contadino che lo coltiva al momento in cui si fanno le liste. Ma mi verrebbe forse opposto che vi sono fondi che comprendono parecchi poderi e nei ruoli dell'imposta c'è qualche volta inserita l'intera imposta pagata, e non son distinti i singoli poderi. Questo sarà un difetto reale, ma a cui si può rimediare facilissimamente nella compilazione dei ruoli. D'altra parte c'è la notorietà pubblica; impossibile che ci sia una simulazione se o no un mezzadro coltiva un dato podere. Chi conosce le condizioni delle nostre campagne e delle nostre amministrazioni locali non può ammettere nemmeno la possibilità di una frode a questo riguardo.

Quando poi si consideri l'effetto pratico dell'articolo ministeriale, si vedrà che di fatto si verrebbe assolutamente a rendere illusorie tutte quante le concessioni fatte alle popolazioni rurali nell'articolo precedente, specialmente per tutti quei contratti che hanno carattere continuativo, e di cui non si rinnova espressamente la stipulazione anno per anno, come sono appunto i contratti di mezzadria e di colonia parziaria sotto qualunque forma. Per questi contratti i patti speciali vengono determinati non da convenzioni particolari che si ripetano

a termine fisso tra proprietario e contadini, ma sono determinati da consuetudini locali. Per questo motivo soltanto, e non per eludere le ragioni e i diritti del fisco, non si usa quasi mai contratto scritto, perchè sarebbe assolutamente inutile lo scriverlo. I patti, che vengono soltanto appuntati nei libri padronali, rimangono gli stessi per secoli, anche quando muta il contadino, ed abbiamo in molti luoghi poderi coltivati dalle stesse famiglie per secoli, cogli stessi contratti di mezzadria; cosa che, secondo me, è un bene, una fortuna per quelle regioni.

Ora, quel lusso di guarentigie, di ostacoli che opporreste all'elettorato concesso ai contadini a malgrado che si trovino in quelle date condizioni di agiatezza che voi avete credute sufficienti per concedere loro il diritto del voto, non avrebbe riscontro con quell'enorme facilità che avete usata nel concedere l'elettorato a quelle classi che lo traggono dal titolo della cosiddetta capacità! Non intendo tornare sopra un argomento già discusso; ma permettetemi un parallelo.

La Camera ha ieri votato la 2ª classe elementare come titolo sufficiente all'elettorato; ora, signori, pensiamo, che per due ragioni questa disposizione darà oggi naturalmente una grande preponderanza all'elemento cittadino: primo, perchè le scuole esistono in minor numero nelle campagne, e ciò vale specialmente per quelle regioni ove esistono i contratti agricoli di cui ora si parla e dove le abitazioni rurali sono sparse nei campi; secondo, perchè le scuole vi esistono da minor tempo, anche là dove oggi esistono.

E poi c'è un'altra considerazione da fare. Il contadino il quale ha seguito le due classi elementari, non l'ha fatto con l'intendimento, che ha il cittadino, di proseguire alle classi superiori, e quindi non si occupa punto di prendere l'esame e tanto meno di munirsi di quel tal certificato che si esige poi per l'elettorato. Non ha quindi nessuna prova in mano, per far valere il suo diritto. Quando ha imparato a leggere e scrivere e far di conto, ed acquistato quelle tali cognizioni che gli possano servire nella vita ordinaria, non pensa affatto a presentarsi all'esame. Da ora in poi lo potrà forse fare; benchè non sia presumibile che esso si occupi, al momento in cui abbandona la scuola, di acquistare un titolo all'elettorato che non potrà servirgli se non 10 anni più tardi; ma a ogni modo è certo che finora non lo ha fatto.

Ora se vogliamo essere fedeli al criterio adottato dal Ministero e dalla Commissione, nel sistema da loro prescelto delle categorie, dobbiamo mantenere una equa proporzione fra i diversi elementi che entreranno a formare il nuovo corpo elettorale; quindi

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

se abbiamo da una parte troppo largheggiato, non dobbiamo troppo restringere dall'altra.

E la larghezza usata di fronte ad una classe di elettori è stata immensa, e forse a questo punto non si è ancora badato sufficientemente.

Consideriamo soltanto come nei piccoli comuni non esistono più affatto tutti i registri delle scuole per gli anni decorsi, e non si ha nessun dato per sapere chi abbia e chi non abbia seguita in passato quella tale seconda classe elementare che serve di titolo all'elettorato. I maestri sono cambiati; i registri non esistono, e a chiunque asserisca di aver seguita la seconda elementare 10 o 15 anni indietro, è impossibile in coscienza rispondere se egli afferma o no il vero. L'autorità comunale non ha nessun mezzo di verificare. Nè a quest'inconveniente supplirebbero nemmeno i cosiddetti equipollenti, ossia gli esami davanti ad una Commissione; perchè il richiedente l'elettorato vi risponderà che egli ha già seguito il corso elementare, che egli ha un diritto acquisito, e non ha quindi nessun obbligo di sottomettersi ad una nuova prova; e voi non glielo potrete in nessun modo negare, perchè non avete da opporre nessuna dimostrazione in contrario. E v'ha di più. Anche là dove i vecchi registri delle scuole sono stati conservati, essi non hanno alcun carattere di autenticità; chi vi garantisce che tutti questi registri degli anni decorsi non verranno mutati e rimutati a capriccio? Chi impedirà di aggiungervi e nomi e cognomi e punti di esame, di centinaia di elettori, che ora magari saranno illetterati, ma che non si può provare che lo fossero dieci anni indietro?

Vedete quale larghezza avete usato a questo riguardo, quanto luogo avete lasciato all'arbitrio, al capriccio più sconfinato!

Ma, o signori, se questo si è ammesso da una parte, dobbiamo per equità e per giustizia non contrapporre dall'altra tanti ostacoli all'elettorato della classe agricola da escluderla quasi totalmente dalle liste anche là dove non vi è da temere nè simulazione, nè inganno di sorta. In tal caso ogni condizione superflua che richiedessimo sarebbe non solo una ingiustizia, ma anche un danno e un pericolo per lo Stato. E teniamo sempre in mente, lo ripeto, che noi dobbiamo ora fare una legge di carattere politico, e non fiscale.

Voglio ancora sperare che il Ministero accetterà l'articolo come fu proposto dalla Commissione. A ciò dovrebbe pure essere mosso dalla considerazione che per quanto riguarda il titolo della capacità, il primo suo progetto, come pure quello della Commissione, erano assai più restrittivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare ha doppio scopo: lo scopo di una redazione che esprima più esattamente il concetto della legge, togliendo così la possibilità di eluderne le disposizioni, e lo scopo altresì di assicurare che tutti i contratti, i quali debbono formare titolo per l'ammissione all'elettorato, abbiano una data certa.

La parte del mio emendamento che costituisce una sostituzione alle parole del primitivo testo, *contratto regolarmente registrato e di data anteriore di 6 mesi*, concorda colla nuova redazione della Commissione la quale sostituisce al pari di me la frase: *contratto di data certa*.

Differisce però sostanzialmente il mio emendamento dal testo della Commissione nella parte, in cui si propone da essa la esclusione del contratto di mezzadria dall'obbligo di avere una data certa.

Io non posso accettare questa eccezione perchè contraria ai principii della nostra legislazione. Affinchè un contratto possa avere effetti giuridici relativamente ai terzi, e formare titolo per l'esercizio di un diritto è mestieri che abbia una data certa.

*Voce al centro.* Non è vero!

CANCELLIERI. Il contratto verbale può vincolare le parti contraenti una verso l'altra; ma quando di questo contratto verbale se ne voglia formare un titolo per un effetto qualunque di legge sia verso i terzi, sia per costituire un titolo elettorale, bisogna che ne sia dimostrata ed accertata la esistenza nei modi voluti dalle leggi generali dello Stato.

Sarebbe strano in verità se, mentre per il riconoscimento del diritto elettorale in base ad un contratto di locazione si richiede l'esibizione di un titolo avente data certa anteriore di sei mesi, si volesse poi, nel caso di un contratto di mezzadria, ritenere bastevole la semplice asserzione del richiedente per darsi che la mezzadria sussista.

Non basta dire: sono mezzadro, perchè la Giunta comunale lo riconosca tale. Se così non fosse, se il fatto positivo della mezzadria, anteriore di sei mesi, non fosse mestieri giustificarsi, come mai si potrebbe provare la negativa? In qual modo si potrebbe ottenere dalla Commissione provinciale e dalla Corte di appello l'esclusione di chi fosse iscritto nella qualità di mezzadro, quando non fosse necessaria la prova della preesistenza del relativo contratto di data certa anteriore di sei mesi almeno? Come può la Corte di appello dichiarare essere un individuo mezzadro o no, senza che si presenti il titolo?

A coloro, i quali confondono lo strumento col contratto, rispondo poter bene esistere il contratto

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

senza lo strumento, e difatti la legge del registro ammette la registrazione dei contratti verbali. Quindi stiano pure in pace quelli i quali temono che non ci sia modo di ammettere all'elettorato i coloni, che possiedono in virtù di un contratto verbale. Nella colonia parziaria o mezzadria, consentita verbalmente, il proprietario ed il colono possono affidarsi alla buona fede reciproca per l'esecuzione volontaria e fedele del contratto; ma quando sorga il bisogno di far valere giuridicamente il contratto, rimpetto ai terzi, ovvero per l'esercizio dei diritti politici derivanti dal contratto medesimo, e ben anco nel riguardo dei contraenti stessi, quando sorgano tra loro contestazioni per l'esecuzione del contratto medesimo, è imprescindibile che sia denunciato all'ufficio di registro e sottoposto a registrazione il contratto verbale; nè fa mestieri che preesista lo strumento, perchè abbia luogo la registrazione che assicuri l'esistenza e la data del contratto.

Dunque, mercè la frase adoperata nel mio emendamento, cioè di richiedersi la data certa anche pei contratti di mezzadria, non escludo il contratto di mezzadria verbale; lo ammetto bensì, ma richiedo che esso, come tutti gli altri contratti indicati nell'articolo precedente, abbia una data certa, in modo che ne sia provata la esistenza giuridica, per servire la giustificazione del titolo elettorale.

Ripeto che non intendo obbligare a fare pei contratti di mezzadria un atto notarile, ma intendo non derogare in quel caso alle regole generali stabilite dalla nostra legislazione per assicurare la data certa dei contratti.

Fin qui ho ragionato della prima parte dello emendamento.

La seconda parte è riferibile alla redazione del testo. Dicendosi, come propone la Commissione, che i contratti debbono avere data certa di sei mesi avanti al giorno in cui si domanda la iscrizione nella lista, si darebbe luogo a contestazioni, poichè si potrebbe supporre che tale disposizione non fosse riferibile al caso dell'iscrizione fatta di ufficio dalla Giunta comunale, o dal Consiglio comunale. Siccome il pensiero del Ministero e della Commissione proponente si è quello di assicurarsi che un contratto, per formare titolo elettorale, abbia una data certa di sei mesi anteriori all'epoca in cui si deve procedere all'iscrizione, così io, invece di dire: *anteriore alla domanda che si fa per la iscrizione*, ho sostituito la dizione: « sei mesi anteriori all'epoca stabilita nell'articolo 20 per la revisione delle liste. » Nell'articolo 20 è stabilito il mese di febbraio per la revisione delle liste, e così noi avremo un'epoca certa, eguale per tutti, che non dà luogo a

sotterfugi, a scappatoie per eludere lo scopo della legge.

Queste sono le ragioni che mi hanno determinato a proporre la nuova dizione dell'articolo 4. Attendere adesso che il Ministero e la Commissione esprimano il loro avviso sul merito della mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per esprimere l'opinione della Commissione sull'emendamento dell'onorevole Cancellieri.

**COPPINO, relatore.** La Commissione veramente non ha sotto gli occhi l'emendamento dell'onorevole Cancellieri. Ed avendo posto in sodo ciò, la Commissione desidera che l'onorevole nostro presidente faccia sapere agli onorevoli nostri colleghi della Camera i quali intendano presentare emendamenti; di voler esser cortesi di depositarli al banco della Presidenza prima della discussione perchè la Commissione non sia sorpresa dalle proposte e dagli emendamenti che le si recano innanzi all'improvvisa.

**PRESIDENTE.** Il presidente ha già ripetutamente invitato gli onorevoli colleghi a presentargli i loro emendamenti affinchè questi possano essere stampati e conosciuti da tutti.

L'emendamento dell'onorevole Cancellieri dice così:

« Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, i relativi contratti debbono aver data certa anteriore di sei mesi almeno all'epoca stabilita nell'articolo 20 per la revisione delle liste. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** L'emendamento dell'onorevole Cancellieri esprime lo stesso concetto che era espresso nel primitivo disegno ministeriale. Ora io debbo alla mia volta pregare l'onorevole Sonnino di non persistere nella sua proposta. I contratti coi quali i proprietari cedono ad altri la coltura dei loro beni contro un dato corrispettivo sono tutti della stessa specie, quantunque il corrispettivo possa essere diverso. L'affitto è un corrispettivo in denaro che si ragguaglia alla superficie dei terreni, o alla capacità dei vani abitati. La mezzadria richiede un corrispettivo che consiste in una data parte dei frutti, che può variare. Si calcola ad un valore diverso, ma questo valore si ragguaglia a misura diversa secondo gli anni, può regolarsi sopra una media ed è un corrispettivo in generi e non in moneta. Questi contratti in generi in diverse parti d'Italia sono anche contratti d'affitto. Dall'uno all'altro passa grande differenza; perchè ci sono affitti in somma fissa ed in somma

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

indeterminata, il cui prezzo può variare secondo le circostanze. Prego poi l'onorevole Sonnino Sidney di osservare che nel suo emendamento, cui per spirito di conciliazione il Ministero ha accettato, è inclusa una specialità di contratti che non sono pure e semplici mezzadrie nel senso rigoroso della parola, ma sono contratti i quali consistono nella colonia parziaria con fitti a canoni pagabili in generi o con contratti misti di fitto, di partecipazione di prodotti: questi sono contratti misti di mezzadria o d'affitto. Il Ministero accetta la proposta mantenendo l'imposta nella misura di lire 80.

Aggiungerò che di questi contratti sono diverse specie nelle diverse provincie d'Italia; ma è sempre il corrispettivo della cessione che il proprietario fa della coltura del suo fondo ad un terzo. Ora non c'è proprio ragione perchè la legge politica che stiamo discutendo sottragga in certo qual modo alla legge comune anche questi contratti che si chiamano mezzadrie, colonie parziarie o altrimenti.

L'onorevole Sonnino ha parlato di *scrittura*, ed ha visto quel che è stato scritto dalla Commissione nella sua relazione. Crede forse che questi contratti, per ciò solo che in gran parte sono verbali, siano sottratti all'obbligo che pone la legge comune di registro e bollo per la loro registrazione? Nossignori: c'è una infinità di contratti verbali che pure debbono essere registrati; e la loro registrazione è semplicissima, perchè consiste in una dichiarazione che si fa in un modulo di carta distribuito dagli uffici di registro e che indica le condizioni del contratto. Queste dichiarazioni sono numerose e semplicissime e costano nulla ai contribuenti. Cosicché io non vedrei proprio la ragione di sottrarre alla legge comune questa specie di contratti, che sono sempre locazioni di stabili. Dico poi che se non avessimo queste garanzie, il pericolo di frode sarebbe grandissimo. Noi non sappiamo che cosa può avvenire se, interpretando una legge letteralmente, si potesse credere che basta una semplice denuncia senza una prova, perchè taluno si faccia inscrivere fra gli elettori, asserendosi mezzadro o colono parziario. Dunque, pel naturale andamento delle cose, e perchè non si faccia frode alla legge generale dello Stato, io credo che il Ministero sia in obbligo di mantenere la primitiva proposta. E siccome l'emendamento dell'onorevole Cancellieri risponde, a un dipresso, al concetto del Governo, così, se la Commissione lo consentisse, il Ministero preghebbe l'onorevole Sidney Sonnino di non insistere e la Camera di accettare la proposta dell'onorevole Cancellieri.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

**COPPINO, relatore.** La Commissione in questo momento non si trova in maggioranza; ciò non impedisce che io non debba esporre lo avviso della grandissima maggioranza dei presenti, eccettuato l'onorevole Chimirri.

**CHIMIRRI.** Domando di parlare.

**COPPINO, relatore.** La Commissione si era occupata del caso in che venisse ad essere domandata la inclusione dei mezzadri secondo che progettava il Ministero. (*Interruzione*)

Quando fosse determinata la inclusione dei mezzadri, si volle che non si potesse sospettare che direttamente si facesse una prescrizione la quale potesse piuttosto parere fiscale ed a quelle parole di « regolarmente registrate » sostituì le altre « aventi data certa. » La Commissione nella sua maggioranza qui presente, non ha difficoltà di accettare l'emendamento Cancellieri, il quale porta l'iscrizione dei numeri 2 e 4 cioè dei due emendamenti dell'onorevole Sonnino che ieri furono accettati dalla Camera.

L'onorevole Cancellieri propone poi un'altra correzione all'articolo: l'articolo vuole che la locazione consti da contratto verbale o scritto fatto 6 mesi innanzi alla domanda d'iscrizione sulle liste elettorali. Pare alla Commissione che sia da accettarsi anche questa variante dell'onorevole Cancellieri imperocchè così si stabilisce una data che la legge determina e si evita un pericolo, imperocchè uno può essere iscritto sulle liste elettorali o per la sua domanda, o d'iniziativa delle Commissioni medesime.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione, com'è ora, accetta l'emendamento dell'onorevole Cancellieri.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

**CHIMIRRI.** Prego il Ministero e la Camera, di consentire che si sospenda la discussione e la votazione dell'articolo 4 del progetto avuto riguardo che l'emendamento contrapposto dall'onorevole Cancellieri, al quale si associa il ministro, muta radicalmente, rispetto ai mezzadri, il testo dell'articolo votato dalla grande maggioranza della Commissione. Questa al momento non è in numero per deliberare se convenga o no recedere dalla primitiva proposta; donde la necessità di sospendere la discussione, perchè possa esaminare l'emendamento Cancellieri...

**VARÈ. (Della Commissione)** Domando di parlare.

**CHIMIRRI...** e dare opportunamente il suo avviso in una quistione, che non è di lieve momento.

Pensate, onorevoli colleghi, che respingendo la mia proposta si costituirà un precedente pericoloso, per cui le deliberazioni della Commissione adottate

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

dopo diligente esame, con maturità di giudizio, potranno così alla sprovvista venir mutate dalla minoranza.

Insisto perciò che l'emendamento sia rimandato alla Commissione. Essa si riunisce tutti i giorni, e stasera o domani sarà in grado di riferire alla Camera.

Se a voi parrà altrimenti, esporrò in breve le ragioni, per cui la maggioranza della Commissione si è indotta a modificare l'articolo 4 del progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Continui ad esporre le sue ragioni; poichè la sospensiva non può essere posta in votazione se non dopo che ella avrà esposto le ragioni.

**VARÈ.** (*Della Commissione*) La Commissione ora è in numero.

**CHIMIRRI.** È in numero, perchè giunge in questo momento l'onorevole Crispi.

**PRESIDENTE.** Prosegua, onorevole Chimirri.

**CHIMIRRI.** La Commissione fu di parere che l'articolo 4 del progetto ministeriale dovesse essere modificato così come si legge nel suo progetto, per le seguenti ragioni che a me paiono evidentissime.

Nei numeri 2 e 4 dell'articolo 3 si parla di fitto di fondi rustici o di urbani non inferiori ad una somma determinata, come condizione all'elettorato; e nell'articolo 4 prescrivasi che la prova della locazione debba risultare da contratto regolarmente registrato ed anteriore di sei mesi almeno al giorno nel quale si domanda l'iscrizione nelle liste elettorali.

Siffatta prescrizione si giustifica per due motivi, primo perchè, quando il requisito all'elettorato è costituito dall'ammontare del fitto in danaro, esso non può desumersi sicuramente se non dal contratto scritto; secondo perchè potendosi queste specie di locazioni agevolmente simulare a fini elettorali, la data resa certa col registro è sicura guarentigia contro le frodi. Ma in fatto di mezzadria non concorrono gli stessi motivi.

Invero la misura del censo è data dall'imposta prediale pagata dal fondo condotto a mezzadria e questo risulta dai ruoli delle contribuzioni dirette. L'esistenza del contratto poi si argomenta non da dichiarazioni o scritture facili a simulare, ma da fatti permanenti, che escludono fino la possibilità della frode.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Ma, se il contratto non sappiamo quale sia!

**CHIMIRRI.** Un momento, onorevole ministro.

Manca quindi nel caso della mezzadria la ragione per cui si richiede il contratto scritto e registrato a prova dei fitti in contanti.

Si obietta che in questo modo noi incoraggiamo

i mezzadri a non pagare la tassa di registro. Ma noi qui non discutiamo una legge d'imposte...

**LACAVALA.** Chiedo di parlare.

**CHIMIRRI...** e molto meno intendiamo sottrarre i cittadini al pagamento di esse; ma non possiamo, nè vogliamo condizionare l'esercizio dei diritti politici al pagamento di una tassa di registro. La questione si può riassumere e risolvere in questi termini.

Per imporre ai mezzadri la prova scritta della locazione è d'uopo indagare anzitutto in che maniera si fa questo contratto nelle varie provincie del regno.

Per quanto io mi sappia, quasi in tutte le provincie le mezzadrie, per antica consuetudine, si concedono senza scrittura. Ciò posto, accordare l'elettorato ai mezzadri e chiedere la prova a mezzo della scrittura, significa consentirlo in apparenza e negarlo in fatto. Ecco la conseguenza dell'emendamento Cancellieri.

Riconosciuto il diritto del voto ad una classe di cittadini, non bisogna poi intralciar loro cosiffattamente la via da non poterlo fare valere che raramente e con grave incomodo e dispendio.

Finchè si prescrivono formalità necessarie ad impedire le frodi, come nei fitti in danaro, il fine giustifica il rigore della legge. Ma la mezzadria, come accennai, esclude per l'indole sua la possibilità delle frodi. Il mezzadro entra nel fondo, vi trasferisce la sua famigliuola, lo coltiva, lo semina e divide col proprietario il fruttato.

Questa serie di fatti si prova da sè e non richiede data certa o scrittura per averne certezza; basta il criterio. Le preoccupazioni del ministro e dell'onorevole Cancellieri al riguardo sono dunque prive di fondamento.

Al mezzadro che chiederà di essere iscritto sulle liste elettorali, non sarà creduto in parola, ma dovrà, come ogni altro cittadino, comprovare il titolo della sua iscrizione. In ciò siamo d'accordo: il dissidio cade sul genere della prova. L'onorevole ministro e l'onorevole Cancellieri richiedono anche dai mezzadri la scrittura, e noi ci contentiamo del fatto, costituente la mezzadria, fatto comprovato sia per notorietà, sia con tutti i mezzi coi quali può accertarsi l'esistenza di simili contratti.

Dal fin qui detto è chiaro che la maggioranza della vostra Commissione escludendo dalle prescrizioni dell'articolo 4 del progetto ministeriale il contratto di mezzadria, non credette di fare una eccezione a beneficio dei mezzadri, ma tenne conto dello stato di fatto e dell'indole di queste locazioni, e considerò che richiedere da essi un mezzo di prova diverso da quello in uso per antichissima ed univer-

sale consuetudine, sarebbe lo stesso che render loro impossibile, nel maggior numero dei casi, l'iscrizione sulle liste elettorali. Per queste ragioni la Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, e l'altra che ebbe a relatore l'onorevole Brin modificarono l'articolo 4 del progetto ministeriale, escludendo le mezzadrie dalle prescrizioni che concernono la prova di fitti, invocati come titolo d'iscrizione sulle liste elettorali.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

**VARÈ.** (*Della Commissione*) La Commissione prima (per intenderci, quella che fece la relazione per mezzo dell'onorevole Zanardelli) ha spiegato come questa questione non sia stata decisa unanimemente. La relazione dell'onorevole Zanardelli accenna come vi fosse una maggioranza ed una minoranza; e chi guarda attraverso le linee di quella relazione vede, dallo stile, che il relatore che scriveva apparteneva alla minoranza.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Ci voleva poca fatica a capirlo.

**VARÈ.** Quella Commissione essendo stata privata di cinque dei suoi membri, ed essendone poi stati nominati altri cinque, è naturale che in alcune questioni la maggioranza sia rimasta spostata. Ora la maggioranza dei presenti della Commissione inclina all'opinione manifestata dall'onorevole presidente del Consiglio in nome del Governo, vale a dire al sistema originario del Ministero ed all'opinione che aveva la minoranza della Commissione prima, che è ora riprodotta dall'onorevole Cancellieri. Dai propugnatori del sistema abbiamo sentito dir cose che veramente non ci aspettavamo; per esempio abbiamo sentito dire che i contratti per affitto, se passano le 500 lire, debbono esser fatti per iscritto. Queste, per chi non perde di vista il Codice civile, sono proposizioni che non si possono ammettere.

**MARCHIORI.** Bene!

**VARÈ.** Le condizioni dello scritto o del non scritto, quanto alle mezzadrie, sono nel Codice civile eguali a quelle dei contratti di affitto. Ad eccezione dell'unico Codice di Parma, tutti gli altri Codici foggianti sul sistema francese, compreso il Codice italiano, hanno messo la mezzadria sotto il nome generico di *locazioni* in un solo titolo con gli affitti. E questa era l'antica dottrina del diritto comune, la quale distingueva la *locatio et conductio muneris* dalla *locatio et conductio partibus*, due forme di un solo ed unico contratto; ciò posto, quella *naturalis ratio quae in paribus causis paria jura desiderat*, vuole che lo stesso trattamento che si dà agli affittuari si dia anche ai mezzadri. Perciò noi ci ribel-

liamo a questa pretesa di voler costituire un privilegio per i soli mezzadri.

**SONNINO SIDNEY.** Domando di parlare.

**VARÈ.** Si dice: vi è una consuetudine di fare i contratti di mezzadria verbalmente; ed io rispondo che in moltissime provincie d'Italia vi è la consuetudine di fare anche i contratti non grandi di affitto verbalmente. Comunque sia di tutto questo, l'onorevole relatore lo ha detto, contratti fatti verbalmente, e contratti fatti per iscritto sono tutti capaci di ottenere una data sicura, perchè tutti questi contratti debbono essere registrati; letteralmente l'articolo 74 della legge sul registro (testo attualmente vigente) prevede le locazioni di qualunque genere e fatta di beni immobili, quelle pure che risultino da scrittura, e contempla eziandio le *rinnovazioni* che certamente molte volte si fanno verbalmente, anche se l'originario contratto sia stato fatto per iscritto.

L'articolo prevede anche le *prolungazioni* che avvengono per le mezzadrie sopra una grande scala perchè per le mezzadrie il Codice richiede un congedo per farle finire. Però anche una grande quantità di affittanze si fanno egualmente verbali o verbalmente si rinnovano lasciando il conduttore sul fondo.

Anche sotto questo aspetto adunque, cioè quanto alla *possibilità della prova* le condizioni dei due contratti, sono eguali. Noi non vogliamo fare, come accennava, una legge d'indole fiscale; nè vogliamo ridurre colui che fa le liste ad un agente del ricevitore del registro. No, noi diciamo: venite e provate in modo sicuro che questo vostro contratto di mezzadria ha una data anteriore di sei mesi a quella in cui voi v'iscrivete nelle liste. Provatelo come potete, provatelo come sapete, ma provatelo. E non venite a dirci che la prova di una data certa è impossibile; perchè impossibile non è, per chi sia perfettamente in regola colla legge del registro. Noi non vi obblighiamo a registrare; nè consideriamo come non valide le vostre locazioni quando anche non registrate; diciamo soltanto che potete e dovete provarle.

La vostra locazione nei rapporti civili sarà sempre valida; ma se volete far constare di questo fatto, non pretendete che la prova vi sia impossibile; è possibilissima quando siete in regola colla legge. La prova in tal caso esiste.

Dunque, noi crediamo che non vi sia ragione per accordare un privilegio ai mezzadri in confronto degli affittuari, esimendo quelli da una dimostrazione che esigiamo da questi. Si potrebbe forse anche aggiungere che con questi contratti si può più facilmente dividere un unico fondo in tante parti quanti siano

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

coloro che si vogliono fare elettori; ma in questa indagine non ho bisogno di entrare. Non voglio dare sembianza di sospettosa alla legge; dico soltanto che la ragione su cui si fonda la domanda di privilegio non vale, perchè si basa sopra un' impossibilità la quale non esiste punto per chi sia in regola colla legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Calciati.

**CALCIATI.** Dopo le parole così chiare e precise dell'onorevole Chimirri e la scienza legale dell'onorevole Varè io porterei vasi a Samo e notte ad Atene... (*Oh! oh!*) (*Rumori a sinistra*) Si signori; se continuassi, imitando una scienza che non posseggio. Io mi limiterò ad una osservazione molto semplice. Comunque sia, noi abbiamo voluto allargare il numero degli elettori, ed intanto nessuno potrà impedire che si dica che abbiamo posto ad essi degli ostacoli, imponendo ad essi una spesa. Ogni qualvolta succede di rinnovare le liste e di fare le nuove iscrizioni, accade sempre che l'autorità è lei che forma queste liste; è raro il caso in cui i cittadini vengano spontaneamente essi stessi a farsi iscrivere.

Quando noi dunque da una parte facciamo un largo dono e dall'altra vi poniamo delle difficoltà e degli ostacoli, non so quale specie di dono sia questo. Potrebbe anche essere il caso del *timeo Danaos et dona ferentes...* (*Ooh! a sinistra*)

Io ho il coraggio di dire la mia opinione, abbiano pure il coraggio di manifestare la loro disapprovazione. (*Rumori a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Calciati, la prego...

**CALCIATI.** Parlo tanto poche volte alla Camera, che, quelle volte che parlo, potrei desiderare di essere, se non ascoltato, almeno tollerato.

*Voce.* Ha ragione!

**CALCIATI.** Dunque diceva che noi partiamo da un concetto di allargamento, e nello stesso tempo poniamo una pastoia ai piedi di coloro, i quali debbono essere ammessi all'elettorato. Sta in fatto che in una gran parte d'Italia la mezzadria, la colonia parziaria si fa verbalmente, e si può provare, come ha detto benissimo l'onorevole Varè: provatela come volete o come potete. Abbiamo una prova *de iure* assoluta. Questi coloni che coltivano il fondo, dimorano sul fondo, e la loro dimora è per lo meno dal San Martino dell'anno precedente a quello in cui le liste elettorali si fanno; per cui quelli che debbono fare le liste, hanno un mezzo sicurissimo per sapere quali sono i coloni, e non vi può essere quella frode, di cui parlava non del tutto opportunamente l'onorevole Varè.

A me pare dunque che, affinché non sia detto (non

che sia nelle nostre intenzioni), che la legge elettorale assuma un carattere fiscale, si dovrebbe cercare un modo qualunque pel quale, mentre noi abbiamo ammesso questa classe molto rispettabile (perchè i coltivatori sono coloro che danno la forza all'Italia, essendo l'Italia eminentemente agricola, e coloro che coltivano la terra sono per me il fondamento della forza del nostro paese), mentre abbiamo allargata la legge in guisa che una nuova classe di elettori entri a decidere sulle sorti del paese, gli ostacoli sieno i minori possibili; altrimenti avremo fatto una legge in apparenza liberale, ma che in sostanza renderà difficile l'includere nelle liste coloro che a parole abbiamo ammesso, ma che nel fatto resteranno fuori.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MAGLIANI, ministro delle finanze.** Chiedo scusa alla Camera se domando di parlare mosso da alcune osservazioni dell'onorevole Calciati, e prima di lui dell'onorevole Chimirri, che s'intenda introdurre in questa legge essenzialmente politica un elemento fiscale. Poichè questo è contrario assolutamente ad ogni intenzione del Governo ed è contrario al fatto, mi permetta la Camera di dimostrarlo con brevissimi parole. Io credo che colla teoria professata dall'onorevole Chimirri si porti una grande ferita ad una legge fondamentale che è quella sul registro. E la chiamo fondamentale non solo nell'ordine finanziario, ma anche nell'ordine giuridico, imperocchè oltre alla ragione fiscale, che è secondaria in questa discussione, c'è una ragione prevalente di ragione civile.

Non è che colla registrazione degli atti che in via normale si dà ad essi la data certa e si garantiscono i terzi contro le simulazioni, contro gli artifizii e contro le frodi. Se dunque io difendo l'applicazione intera della legge del registro, difendo non una tesi fiscale in questo momento, ma una tesi eminentemente civile.

Orbene la legge nostra del registro, simile del resto a quella che vige in quasi tutti gli Stati d'Europa, riposa sopra una massima fondamentale: che nessun contratto possa avere un effetto legale determinato se non è registrato: cioè se non acquista mediante la registrazione la data certa in rapporto ai terzi. L'articolo 2 della legge del 1874 espressamente dichiara che la registrazione serve per dare l'esistenza legale all'atto, ed è quell'articolo appunto che definisce l'istituzione del registro, piuttosto che fiscale, un'istituzione civile e giuridica.

Ora, se la registrazione, cioè la data certa dell'atto, è necessaria perchè l'atto stesso abbia esistenza legale, io domando: perchè si deve introdurre

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

un'eccezione per una specie sola di contratti, per le colonie parziarie e per le mezzerie? Perchè noi dobbiamo dire che non esiste legalmente un contratto di locazione di casa, un contratto di affitto di fondi rustici se non è basato sopra una data certa? e dobbiamo per contrario dire che un contratto di mezzadria, o di colonia parziaria esista solo perchè si può arguire dal fatto, cioè dal possesso materiale del fondo, in cui il mezzadro od il presunto mezzadro si trova? Ma il *possideo quia possideo*, il fatto, non è mai prova o dimostrazione del titolo legale. Per la stessa ragione per la quale al locatario della casa, comunque possedga materialmente la casa, si domanda il titolo del suo possesso, quando vuole esercitare de' diritti in questa qualità di locatario, per questa stessa ragione io credo che al mezzadro si debba richiedere la prova del suo titolo di mezzadro se questo titolo egli vuol far valere per un qualunque effetto legale. E qui l'effetto legale è importantissimo perchè è nientemeno che la capacità elettorale politica.

Io non comprenderei davvero perchè si dovesse fare una ferita ad una legge di così grande importanza, qual è la legge del registro; nel caso concreto, vi è forse intenzione di favorire i mezzadri in confronto degli altri fittuari o locatari? Ma questo favore ai mezzadri già lo fece la legge del registro del 1874, e lo fece ampiamente; perchè mentre tutti gli altri locatari sono assoggettati al pagamento di una tassa proporzionale al valore dell'affitto, i mezzadri sono assoggettati al pagamento soltanto della tassa fissa di una lira.

Ad ogni modo se si credesse di favorirli anche di più, se si volesse anche ammettere l'esenzione da qualunque tassa, io non credo che il luogo, la sede opportuna sarebbe questa legge. E non credo che si potrebbe arrivare sino al punto di esentarli non solo dalla tassa, ma anche dalla registrazione dell'atto.

Si prescinda pure dal fine fiscale. Ma non può prescindersi senza gravissima perturbazione di ogni ragione giuridica, dal fine civile che è prevalente. Per conseguenza a me pare che non sia giustificata in nessuna guisa questa eccezione, questo privilegio singolare che si vorrebbe introdurre con la teoria dell'onorevole Chimirri e dell'onorevole Calciati, a favore dei mezzadri e dei coloni. Ed io prego la Camera di votare la proposta del Governo o quanto meno l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, il quale esprime con altra forma il medesimo concetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ora gli ho data facoltà di parlare.

LACAVA. (*Della Commissione*) Io non posso accettare le censure e le accuse fatte dall'onorevole Calciati alla Commissione, cioè che coll'emendamento proposto dalla medesima si voglia venire a restringere il diritto elettorale, dopo che questo diritto è stato ammesso. Faccio osservare innanzitutto all'onorevole Calciati, ed anche mi permetto di replicarlo alla Camera, che la Commissione, coll'emendamento proposto, ha anzi tolti quegli intralci che potevano venire dall'articolo 4 nella prima sua redazione.

CALCIATI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

LACAVA. Difatti, se me lo permette la Camera, osservo questo. Nell'articolo 4 prima si diceva: « Per gli effetti, di cui ai numeri 2 e 4 dell'articolo 3, la locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato, » invece la Commissione non dice *da contratto regolarmente registrato*, ma *da contratto avente data certa*, perchè la Commissione ritiene che (come è secondo le nostre leggi) la data certa non dipende solo dalla registrazione, ma da altri fatti equipollenti. La Commissione quindi, sostituendo le parole *contratto avente data certa*, viene a dirvi che per i contratti scritti, dicendo *data certa*, si rimette all'articolo 1327 del Codice civile, e secondo quell'articolo, la data delle scritture non solamente è certa per la registrazione, ma anche per la morte di uno dei contraenti, e quando la data risulta da altre prove equipollenti. Vi leggerò tutto l'articolo 1327 del Codice civile:

« La data delle scritture private non è certa e computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui esse sono state trascritte o depositate nell'ufficio di registro, dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità di scrivere colui o uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi da uffiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli, o d'inventario, o quando la data risulta da altre prove equipollenti. »

Di modo che, se il contratto è scritto, la data certa non si ha soltanto per mezzo della registrazione, ma ancora per gli altri fatti, di cui nell'articolo 1327, e per qualunque altra prova equipollente. Di più, se il contratto non è scritto, cioè è verbale (e su questo richiamo l'attenzione della Camera, poichè la Commissione non toglie la possibilità del contratto verbale, specialmente nelle mezzadrie) il contratto può avere data certa in qualunque modo, può avere data certa anche con atto notorio.

L'onorevole De Vitt diceva nella Commissione



che in Toscana vi sono mezzadri i quali tengono dei poderi da secoli. Come volete in tal caso che si ricorra al registro? La data è notoria e basta per gli effetti della legge elettorale. Se poi riguardo alla tassa di registro, per contratto non registrato il ricevitore vorrà applicare la multa, sarà un'altra questione, ma la Commissione non deve in questo caso guardare la legge del registro, la quale avrà i suoi effetti indipendentemente dalla legge elettorale.

Mi permetto poi di far osservare all'onorevole ministro delle finanze aver egli detto una cosa che io non potrei ammettere. Egli disse che il contratto ha esistenza legale dal momento che è registrato. Niente affatto; poichè in tal caso torneremmo alla famosa questione della nullità degli atti non registrati, che non fu accettata dalla Camera. Un contratto ha esistenza legale indipendentemente della registrazione. Conchiudo adunque che la Commissione nel proporre l'emendamento all'articolo 4 ha voluto (almeno secondo la mia interpretazione) che il contratto verbale o il contratto scritto abbiano data certa, provabile non solo per mezzo della registrazione (poichè anche i contratti verbali debbano essere registrati), ma anche in altro modo. In conseguenza credo che la Commissione, proponendo quell'emendamento, anzichè ostacolare coloro che hanno bisogno di dimostrare la data certa d'un contratto per essere elettore, ha agevolato il compito loro, sostituendo alla parola « registrazione, » le parole « aventi data certa. »

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** L'onorevole Lacava confonde l'esistenza legale dell'atto colla sua nullità. L'atto non registrato non ha esistenza legale. Questa è una dichiarazione formale scritta nell'articolo 2 della legge 1874. E s'intende a questo modo una siffatta dichiarazione: che dell'atto non si può fare uso nè presso l'autorità amministrativa, nè presso l'autorità giudiziaria, nè verso i terzi, quando non è registrato. La nullità degli atti è cosa affatto diversa.

Coloro i quali propugnavano che gli atti non registrati entro i 20 giorni fossero nulli, toglievano alle parti contraenti la facoltà di registrarli pagando anche le multe comminate dalla legge: gli atti restavano insanabilmente nulli.

Ora che cosa di comune troviamo fra la dichiarazione che l'atto non registrato non ha valore legale, come dice la legge, con una dichiarazione che l'atto non registrato nei termini prescritti dalla legge è nullo, e che non si possa registrare dopo

col pagamento delle multe? Quanto poi alla teoria avanzata dall'onorevole Lacava, che, cioè, si possa sostituire l'atto notorio al contratto registrato, io mi permetto di dubitarne, perchè non credo che si possa provare un contratto mediante un atto di notorietà. L'atto di notorietà è ammesso in alcuni casi, per provare un fatto di cui sia impossibile la prova diretta, non mai per provare un vincolo contrattuale. Avverto in ultimo che alla obbiezione che si è fatta, che queste colonie parziarie sono contratti verbali, si è risposto già che i contratti verbali possono e debbono essere registrati nel modo e secondo le forme volute dalla legge. (*Ai voti! ai voti!*)

**CHIMIRRI.** Domando di parlare per fatto personale.

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**CHIMIRRI.** Chiedo di parlare per un fatto personale e contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** I fatti personali sono sempre riservati.

Essendo appoggiata la chiusura, do facoltà all'onorevole Chimirri di parlare contro la chiusura.

**CHIMIRRI.** Prego la Camera di voler considerare come il ministro e la maggioranza della Commissione non siano d'accordo sulla interpretazione e sulla portata dell'emendamento dell'onorevole Cancellieri; ed è bene che la cosa sia chiarita. In una legge di tanta importanza non bisogna creare equivoci che diano luogo a fallaci applicazioni. Se la Camera me lo consente, non abuserò della sua pazienza, e in cinque minuti dirò l'avviso mio. La Camera poi deciderà a ragion veduta.

**PRESIDENTE.** Essendo stata appoggiata la chiusura, la pongo ai voti, colla riserva dei fatti personali.

(La chiusura non è approvata.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Sidney.

**SONNINO SIDNEY.** Io volevo semplicemente osservare che sono stato a torto accusato di voler dare un privilegio ai mezzadri di fronte agli affittuari e alle altre classi di contadini. Ora dico che qui non si tratta affatto di un privilegio a favore dei mezzadri; ma invece, ove passasse la proposta dell'onorevole Cancellieri, specialmente come è interpretata dall'onorevole ministro delle finanze, si tratterebbe di un'ingiustizia a danno dei mezzadri stessi.

Il criterio dell'elettorato è tratto esclusivamente per gli affittuari dalla cifra del patto convenuto; e quindi ci vuole per essi la prova della data certa, che tolga la possibilità di simulazione di un patto diverso. Per i mezzadri invece il criterio elettorale

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

è tolto dall'imposta fondiaria; il patto convenuto non ha nessun valore; vi siano più o meno appendizi, o patti speciali, tutto ciò non ha assolutamente nulla che fare con l'elettorato del colono; onde quello che bisogna provare è l'imposta fondiaria pagata dal podere che coltivano; ogni condizione, ogni prova inutile o superflua che venisse da loro richiesta non può essere motivata che dal desiderio di escluderli indirettamente dall'elettorato; e il loro caso non ha nulla che fare con quello degli affittuari, ai quali nessuno pensa di richiedere la prova dell'imposta fondiaria che paga il fondo preso in affitto.

Capisco che bisogna evitare gl'inganni e le simulazioni di persona; ma a questo bastano ampiamente la notorietà, l'esame dei libri padronali e tutti quei mezzi coi quali attualmente, malgrado l'assoluta mancanza di scritture in tutti questi contratti, si ottiene l'osservanza dei patti reciproci tra mezzadri e proprietari.

Si potrebbe accettare la proposta dell'onorevole Cancellieri, con l'interpretazione data dall'onorevole Lacava, e, mi pare, dall'onorevole Varè (*No! no!*)... dall'onorevole Lacava; ma quando invece venisse interpretata come l'ha intesa l'onorevole Magliani, diventerebbe assolutamente un provvedimento fiscale.

Facciamo pure, se lo volete, una legge per gli atti non registrati, ma non è questa la sede; qui noi dobbiamo semplicemente provvedere a che quei contadini che si trovano nelle condizioni di agiatezza contemplate dalla legge e che la Camera ha creduto sufficienti per concedere l'elettorato, siano elettori, evitando soltanto gl'inganni e le frodi. Ora voi sapete che in Italia quasi la totalità di quei mezzadri a cui avete concesso il voto, e che godono di quelle condizioni di agiatezza da voi richieste, non si trova nella condizione di avere il contratto scritto e registrato; onde voi con la vostra interpretazione privilegiate di fatto la quasi totalità dei contadini dell'elettorato che avete con sì larga mano concesso alle plebi urbane.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia.** Io ho chiesto di parlare quando l'onorevole Sonnino ha un'altra volta ripetuto un'argomentazione che era già stata fatta dall'onorevole Chimirri per sostenere che non occorre provare con documento avente data certa questi contratti di mezzadria. Essi hanno detto essere spiegabile che occorra la presentazione del contratto per i fitti, per le pigioni, avuto riguardo alla circostanza che, rispetto ai fitti ed alle pigioni, deve risultare dal contratto stesso qual è la misura

del corrispettivo, misura da cui si determina il diritto all'elettorato. Questo mi pare il principale argomento testè addotto. Invece, si oppone, nel contratto di mezzadria non è necessario fornire questa prova. E perchè? perchè, a termini dell'articolo che abbiamo votato, il quale attribuisce l'elettorato ai mezzadri, non è già dipendentemente dalla somma dell'annua mercede locatizia non minore di lire 500 come per gli affittuari, non è già come per gli inquilini, dipendentemente dalla somma della pigione stabilita nella scala discendentale che abbiamo votato, la quale va da lire 400, per le grandi città, a lire 150 per i comuni minori; non è già da questi elementi i quali devono essere determinati convenzionalmente che derivasi il diritto elettorale. Nel caso dei mezzadri, si dice, non c'è bisogno di provare convenzionalmente il corrispettivo, poichè, a termini dell'articolo che si è votato, il corrispettivo è dedotto dall'imposta dovuta per il fondo coltivato dal mezzadro, e, cioè, il colono ha diritto d'essere eletto quando il fondo da esso personalmente condotto paga un'imposta di lire 80. Ma mi perdoni l'onorevole Sonnino; ciò dicendo, bisogna supporre che noi non arriviamo a comprendere esattamente la conseguenza che deriva dall'articolo votato, per credere che quest'argomento possa sulla Camera avere influenza, possa intrinsecamente aver qualche valore.

**RIBERI.** Domando di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sia pure che non sia necessario che risulti dal contratto l'ammontare del corrispettivo; ma dal contratto dovrà risultare che si tratta di un fondo il quale per la sua estensione, per la sua rendita, è soggetto ad un'imposta non minore di 80 lire. Questo occorrerà dimostrare convenzionalmente, e provare ad un tempo stesso che chi vuole essere iscritto è mezzadro: poichè, come ha detto benissimo l'onorevole Cancellieri, altrimenti può venire un contadino qualsiasi e pretendere di essere mezzadro, mentre si trova nel fondo come salariato od in altra qualsiasi qualità. Ora, in tale ipotesi, a quali norme chi deve procedere alla formazione delle liste elettorali si atterrà per stabilire se uno sia o no mezzadro, per stabilire se il fondo da lui coltivato abbia tale estensione, abbia tale rendita da essere assoggettato all'imposta di 80 lire almeno? Le liste elettorali in tal caso sarebbero in questa parte completamente abbandonate all'arbitrio.

Se ciò si ammettesse, nessuna ragione vi sarebbe d'introdurre per le iscrizioni dipendenti da contratti che possono essere simulati, quelle garanzie che in casi consimili vediamo sancite dalle più oculte legislazioni dei paesi civili.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

L'onorevole Calciati, l'onorevole Chimirri e l'onorevole Sennino dissero pure: voi in questa legge e con questa disposizione ponete ostacolo all'esercizio del diritto elettorale che avete concesso. Ed io rispondo che al contrario, invece di fare ostacolo al diritto elettorale, con questa legge e con questa disposizione si agevola moltissimo il diritto elettorale delle classi agricole, in confronto di ciò che è stabilito dalla legge vigente. Infatti, secondo la legge vigente si può essere elettori in base al fitto de' poderi rurali, ma la mezzadria non è contemplata dalla legge medesima. Sotto questo aspetto è già grandissimo il vantaggio che si fa ai mezzadri colla legge che stiamo discutendo, perchè, mentre la legge precedente non li contemplava, la legge in discussione li comprende, e li comprende col solo pagamento di 3 lire d'imposta, mentre per tutti gli altri contribuenti esige lire 19 80.

Quanto alla prova, poi, la legge attuale, da questa categoria di elettori che coltivano poderi rurali, a dimostrare il contratto da cui dipende il loro diritto, esige l'atto pubblico.

Ora dunque la disposizione che stiamo discutendo, disposizione la quale voi dite che mette ostacolo al diritto dell'elettore, al contrario lo facilita grandemente, perchè non esige atto pubblico e nemmeno scrittura privata. *(Interruzioni)*

E nemmeno scrittura privata, ripeto, basta un qualunque contratto, sia scritto, sia verbale: se sarà verbale, per dargli data certa si potrà ricorrere alla registrazione; se sarà scritto, a questo scopo non occorrerà neppure la registrazione.

È per provare la data certa che valgono gli equipollenti; non già per supplire al contratto con atti di notorietà, poichè la giurisprudenza non potrebbe certo interpretare in questo senso l'articolo 132 del Codice civile, che parla assai chiaramente. Si disse pure, per sostenere l'eccezione ed il privilegio, che i contratti di questo genere sono continuativi. Su ciò ha già risposto l'onorevole mio amico Varè, dimostrando che la legge di registro precisamente li contempla. E, del resto, anche le pigioni sono assai spesso nelle condizioni medesime, sicchè quello che vale pei contratti di mezzadria dovrebbe in tal caso valere anche per le pigioni. Perciò io non trovo sivi alcuna ragione la quale possa persuadere a togliere una garanzia, che come dico, è meno rigorosa di quella che è scritta nella legge vigente, in conformità alle cautele richieste anche dalle legislazioni di esteri paesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. *(Della Commissione)* La discussione in luogo di chiarirsi si è maggiormente arruffata, im-

perocchè posto che la Camera adotti l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, come lo si dovrà intendere ed applicare se i ministri e gli oratori che lo difendono gli danno ciascuno un'interpretazione diversa? L'onorevole ministro delle finanze infatti lo intende in modo assai diverso degli onorevoli Varè e Lacava e del ministro guardasigilli! È d'uopo innanzitutto che i propugnatori dell'emendamento si accordino perchè la Camera sappia chiaramente quello che le si propone di votare.

Il ministro delle finanze chiamato in sussidio dal presidente del Consiglio (che pur testè dichiaravasi alieno da qualsiasi intendimento fiscale) colla chiarezza che si conviene ad uomo di tanta autorità, disse di non poter accettare l'articolo come viene proposto dalla Commissione, perchè dispensando i mezzadri dall'obbligo di fornire la prova mediante scrittura registrata, tutti questi contratti sfuggiranno al controllo fiscale, portando una indiretta ferita alla legge del registro.

Dunque secondo il ministro delle finanze anche le mezzadrie dovrebbero provarsi con contratto scritto e registrato.

VARÈ. *(Della Commissione)* No!

CHIMIRRI. *(Della Commissione)* Come no? Io devo attendere alle dichiarazioni del ministro, non alle vostre interpretazioni.

VARÈ. Domando di parlare.

CHIMIRRI. Dunque l'onorevole ministro delle finanze accetta l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, ma in quanto questo nel parer suo non dà diritto ai mezzadri di farsi iscrivere sulla lista elettorale senza l'esibizione del contratto scritto, giacchè egli intende perfettamente, che imposto l'obbligo del contratto scritto, questo, per l'articolo 2 della legge sul registro, non potrà essere esibito, nè produrre effetti giuridici, neppure a scopo elettorale, senza la preventiva registrazione; e così l'una cosa tira l'altra.

Questo è il latino del ministro per chi vuole intenderlo. Se l'onorevole Magliani avesse avuto sott'occhi l'emendamento Cancellieri, si sarebbe convinto che le conseguenze di esso saranno più dannose alla legge del registro che non la nostra proposta.

Infatti l'articolo 4 della Commissione esclude dall'obbligo della prova scritta e dalla relativa registrazione le sole mezzadrie, ma riconosce la necessità dell'atto scritto e del registro a prova di tutti gli altri fitti compresi nell'articolo 2 e nell'articolo 4; l'emendamento Cancellieri invece dispensa dalla formalità del registro anche le locazioni in danaro.

CANCELLIERI. Chiedo di parlare.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

CHIMIRRI. Ecco, signori, le conseguenze pratiche dell'emendamento Cancellieri, del quale giova dar lettura a conferma delle mie parole:

« Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente il relativo contratto deve avere data certa anteriore di 6 mesi almeno all'epoca stabilita. »

Da ciò dovrebbe dedursi che nel pensiero del proponente tutti i contratti di locazione, inclusa la mezzadria, si dovessero provare con scrittura, della quale la data anteriore di sei mesi alla domanda di iscrizione potrà accertarsi o col registro o altrimenti.

L'onorevole Lacava sostiene invece che l'emendamento Cancellieri non abbia altro scopo se non quello di assicurare l'esistenza del fitto e la data di esso; ma non prescrive il modo della prova, la quale può nascere così da scrittura come dal notorio; ed a questa interpretazione aderì il ministro guardasigilli nella fine del suo discorso.

Ciò posto, io chiedo, votando l'emendamento Cancellieri, i mezzadri per farsi iscrivere sulla lista dovranno o no comprovare con scrittura il titolo che invocano?

Ecco a che si riduce la questione. Il testo dell'emendamento pare richieda la scrittura, i suoi interpreti sono fra loro discordi: è d'uopo che la Camera dissipi gli equivoci.

Per imporre ai mezzadri l'obbligo di provare con scrittura la loro qualità, è mestieri farsi anzitutto questa domanda: Nelle varie provincie del regno la mezzadria si contrae con atto scritto?

Interrogate quanti proprietari qui siedono, cui sono note le costumanze del nostro paese, e tutti ad una voce vi diranno che la mezzadria si concede verbalmente, e si rinnova tacitamente talvolta per lunga serie di anni.

In Toscana vi sono famiglie che coltivano lo stesso podere da più di un secolo.

S'egli è vero che la mezzadria non si perfeziona per atto scritto, se questa consuetudine è costante ed universale, voi non potete imporre ai mezzadri ai fini elettorali la prova scritta del loro contratto senza sconoscere ed offendere questa consuetudine che i nostri tribunali hanno sempre riconosciuto e rispettato. E, se non si richiede l'atto scritto, non potete imporre, come vorrebbe il ministro delle finanze, l'obbligo della registrazione; perchè s'egli è vero che l'atto scritto non registrato non produca effetti giuridici, quando voi dispensate il mezzadro dall'esibire il contratto, accordate l'effetto della iscrizione al fatto della mezzadria, comunque provato, e non al titolo che non occorre.

Donde è chiaro che io non posso accettare un emendamento, che, così com'è formulato, richiede anche per la mezzadria l'obbligo della prova scritta; nè mi rassicura l'interpretazione che gli dà l'onorevole Lacava, perchè contraddetta dall'onorevole ministro delle finanze.

L'articolo della Commissione, invece, dice chiaramente e senza ambagi che i mezzadri non sono tenuti a provare con scrittura il loro contratto. La data di simili contratti si desume dallo stato di avanzamento e dal genere di cultura del fondo, che vi è soggetto, senza bisogno di altre prove; ma ammettendo, come fa l'onorevole Cancellieri, che la data delle locazioni conchiuse con scrittura possa comunque accertarsi, non solo si offende la legge del registro e bollo, ma si rendono possibili le frodi.

D'altra parte io comprendo che si possa discutere se l'elettorato debba o no estendersi ad una classe di cittadini; ma, riconosciuto il dritto, tutto deve concorrere a facilitare l'iscrizione sulle liste e l'esercizio della concessa franchigia.

Se tutti convengono che la disposizione dell'articolo 4 non ha intendimento fiscale, e che la registrazione non è altrimenti richiesta, se non per impedire che si simulassero locazioni a fini elettorali, questa cautela è opportuna e necessaria a rispetto dei fitti in danaro, nei quali è facile la frode: nelle mezzadrie riesce affatto inutile perchè in queste per l'indole loro non concorre la stessa ragione.

E valga il vero, se le domande d'iscrizione si fanno nel mese di gennaio e l'anno colonico comincia nel mese di novembre e finisce nel mese di luglio o agosto...

*Una voce.* È diverso nelle varie parti d'Italia.

CHIMIRRI... se il cominciamento dell'anno colonico è attestato dai lavori che il mezzadro ha fatto nel fondo, se questi fatti precedono l'epoca della revisione delle liste elettorali, vi è sempre modo di accertare che il contratto sia anteriore alla dimanda d'iscrizione.

Ma l'onorevole guardasigilli ci chiede: in che modo dunque si proverà che il richiedente sia, o non sia, mezzadro? (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego onorevoli colleghi.

CHIMIRRI. Come si verrà in chiaro se il fondo che egli coltiva paghi l'imposta di 80 lire prescritta dall'articolo 2?

L'onorevole ministro non ha posto mente agli articoli 17 e 18 del presente disegno di legge, ove si parla del modo come le iscrizioni si fanno. Nel

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

1° si legge che le iscrizioni d'ufficio non si possono fare che a queste condizioni comprovando cioè:

- 1° Il luogo e la data di nascita;
- 2° L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13;
- 3° I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione.

E nell'articolo 18 sta detto: chi chiese l'iscrizione deve aggiungere alla domanda i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

A tenore di questi articoli i fittuari di terre o di cose nel chiedere l'iscrizione saranno tenuti ad esibire il contratto; i mezzadri, in mancanza del titolo, si appelleranno al notorio.

Un'altra osservazione ed avrò finito. Si obietta che l'eccezione da noi proposta costituisca un privilegio. Oibò! Signori, noi qui non imponiamo nè costituamo privilegi. L'articolo 4 prescrive la prova scritta, e il registro quando ciò è necessario per evitare le iscrizioni fraudolenti, nol richiede ove la frode è per sè medesima difficile o impossibile.

E quando io penso che nell'articolo 41 si dice:

« I reclami, gli appelli, i ricorsi e qualunque atto concernente la revisione delle liste, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro.

« Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente senza nulla pagare. »

non so capacitarvi con quanta equità si possa imporre ai mezzadri per ottenere l'iscrizione l'onere della prova scritta e il previo pagamento della tassa di registro.

Questo, sì, sarebbe un privilegio odioso ed una disparità di trattamento a carico dei mezzadri!

Sicchè io concludo: l'emendamento Cancellieri impone o no la prova scritta a' mezzadri? Se l'impone non lo si può accettare; se, come pretende l'onorevole Lacava, non l'impone, è inutile votarlo, perchè, ammettendo in sostanza la proposta che vuole emendare, non avrebbe scopo. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Prego di far silenzio.

**CHIMIRRI.** Se si replica che con l'emendamento in discussione ad altro non s'intende che ad ottenere la prova che questi contratti siano stipulati in tempo non sospetto, rispondiamo che questa sicurezza nella mezzadria è data dal fatto stesso che la costituisce, dalla rotazione agraria che la determina, dallo stato della coltura che la dimostra; circostanze tutte che si verificano per necessità di cose in tempo anteriore alla revisione delle liste.

Questi sono i motivi pei quali la maggioranza

della Commissione modificò l'articolo 4 del progetto ministeriale, a cui si accosta l'emendamento Cancellieri, motivi che potranno eccitare la vivacità del mio amico Varè, ma che trovano fondamento nella ragione e nei fini della legge e nella pratica degli altri paesi.

L'onorevole Zanardelli, che è così esperto nella materia elettorale, non ignora certamente che quantunque la legge elettorale francese e belga non facciano speciale menzione dei mezzadri, pure apposite istruzioni ministeriali in Francia e nel Belgio dispongono che ai fini elettorali sia sufficiente per i fitti d'ogni natura la scritta privata registrata, ed anche la semplice notorietà, quando il fitto sia verbale, dovendosi la questione risolvere coi principi del diritto politico, piuttostochè con quelli del diritto civile. Isambert e Delebeque col suo commento alla legge elettorale belga affermano che lo stesso beneficio è accordato a' mezzadri. Voglia perciò la Camera approvare l'articolo 4, come fu pensatamente formulato dalla Commissione, e respingere un emendamento che nessuno ha avuto tempo di ponderare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Due parole. Io spero che non sia intendimento della Camera di modificare, discutendo la legge elettorale, la legge sul registro. Mi pare che a nessuno sarà per venire in mente di modificare una legge come quella del registro a questi chiari di luna. E mi pare che tutto il ragionamento fatto da parecchi oratori, ed in ispecie dall'onorevole Chimirri, si fondi sopra un equivoco... (*Conversazioni al banco della Commissione*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** L'onorevole Chimirri dice: la mezzadria non si fa per contratto scritto, dunque non si registra. Questo era il disposto della legge napoletana antica, ma non è il disposto della legge attuale. La legge sul registro, io l'ho già detto e lo ripeto, sottopone a registrazione così i contratti scritti, come i contratti verbali, e sottopone quelli di mezzadria ad una tassa minima. Ora, o signori, se è vero che non volete modificare la tassa di registro, badate, quale sarebbe la conseguenza del vostro sistema? (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ma prego di far silenzio; altrimenti io non posso più presiedere una discussione in questo modo!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Quali sarebbero le conseguenze del vostro sistema? Probabilmente vorreste che i mezzadri si facessero iscrivere senza sottomettersi alla tassa del registro. Ora la legge

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

ve li sottometta. Supponete che si iscrivano senza pagare la tassa. Quale la conseguenza? Pagheranno la multa, perchè si tratta di un atto soggetto a registrazione. E mentre la tassa è di una lira, il *minimum* della multa è di 10 lire. E facilitate voi con questo sistema l'esecuzione della legge? Mainò, signori! Non si può assolutamente fare un'eccezione in faccia alla legge di registro, già favorevole ai mezzadri, in occasione della legge che noi stiamo discutendo.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ha facoltà di parlare contro la chiusura l'onorevole Martini Ferdinando. (*Oh! — Rumori*)

**MARTINI FERDINANDO.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** Allora, essendo appoggiata la chiusura, la metto ai voti.

(È approvata.)

Do facoltà di parlare per fatto personale all'onorevole Calciati.

**CALCIATI.** Sarò brevissimo.

Duolmi assai che le mie povere parole abbiano potuto essere interpretate come biasimo alla bellissima relazione, e, più di tutto, all'opinione della Commissione. Io non ho fatto biasimo ad alcuno nè sono uomo tanto autorevole da poter biasimare persone di sorta, specialmente quando esse sono assai più dotte di me. Ho inteso soltanto di fare osservazioni all'effetto pratico che potranno avere codeste difficoltà da me accennate. Chè, mentre nella legge tutto accenna a menomare gli ostacoli, tutti i certificati si rilasciano *gratis*, tutto è ottenuto colla massima facilità, vi saranno codeste difficoltà che persino nella legge attuale non esistono.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Onorevole Calciati, ella rientra nell'argomento.

**CALCIATI.** Non vi rientrerò.

Conchiudo solamente col dichiarare che non intendeva di biasimare alcuno, tanto più che le mie opinioni erano quelle medesime manifestate dall'onorevole Lacava e dall'onorevole Chimirri, e quindi, avendole io interpretate così, avrei biasimato me stesso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Varè ha facoltà di parlare per fatto personale.

**VARÈ.** (*Della Commissione*) Io sono stato accusato di vivacità. Alla mia età è questa veramente una di quelle accuse che si potrebbero accettare. (*Si ride*) L'accetto adunque; e dirò che, quando sento accennare a fatti, ed asserirli come *positivi*, mentre ho sotto gli occhi la prova del contrario, provo molta pena a frenare certi movimenti. L'onorevole presi-

dente del Consiglio ha già risposto in parte alle asserzioni cui faccio allusione, cioè alla asserzione di chi diceva che i contratti in quanto sono scritti si registrano, in quanto non sono scritti non si registrano. L'articolo 74 della legge sul registro, che io già ho letto alla Camera, dimostrava il contrario. Eppure si è ripetuta di nuovo questa distinzione.

Fu detto in secondo luogo che i contratti di colonia parziaria *non sono soggetti a registro*; ed io aveva sott'occhio la voce n° 43 della tariffa, che parla di colonia parziaria, mezzeria, ecc., ecc. Si è detto ancora che i contratti di mezzadria finiscono in luglio, ed io aveva sott'occhio l'articolo 1664 del Codice, il quale dice che finiscono in novembre. Ora, mentre io aveva sotto gli occhi la prova che si diceva il contrario della verità, non ho potuto fare a meno di mostrare una certa meraviglia.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Verremo dunque ai voti.

Innanzitutto chiedo all'onorevole Chimirri se egli mantenga la questione sospensiva, di rimandare cioè l'articolo alla Commissione.

**CHIMIRRI.** (*Della Commissione*) Mantengo la sospensiva per trovare un modo di conciliare.

**PRESIDENTE.** La questione sospensiva ha la precedenza. Per conseguenza la metto a partito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la sospensiva è respinta.)

Il testo in discussione dopo che la Commissione ebbe ritirato l'articolo 4 proposto da principio è il seguente:

« Per gli effetti di cui ai numeri 2 e 4 dell'articolo 3, la locazione deve risultare da contratto avente data certa anteriore di sei mesi almeno al giorno nel quale si domanda l'iscrizione nelle liste elettorali. »

A questa proposta che è in discussione, sono stati contrapposti due emendamenti. L'uno, proposto dall'onorevole Cancellieri, è il seguente: « per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, i relativi contratti debbono aver data certa anteriore di sei mesi almeno all'epoca stabilita nell'articolo 20 per la revisione delle liste. »

L'onorevole Plutino invece propone che mantenuto fermo il testo dell'articolo in discussione si aggiunga che la colonia parziaria risulta da atto di notorietà. Rileggerò l'articolo secondo la dicitura dell'onorevole Plutino:

« Per gli effetti di cui ai numeri 2 e 5 dell'articolo 3, la locazione deve risultare da contratti aventi data certa anteriore di sei mesi almeno. »

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

Chiedo all'onorevole presidente del Consiglio s'egli accetta l'aggiunta dell'onorevole Plutino.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Non accetto l'aggiunta dell'onorevole Plutino, e me ne riucesce anche per un riguardo a coloro che dovrebbero ricorrere all'atto di notorietà, che non costerebbe meno di 8 lire (*Si ride*); e persisto nell'associarmi all'emendamento dell'onorevole Cancellieri, a cui credo aderente anche la maggioranza della Commissione.

**PRESIDENTE.** Verremo ai voti.

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Plutino, come quello che più si scosta...

**COPPINO, relatore.** La Commissione non ha ancora dichiarato il suo avviso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**COPPINO, relatore.** I membri presenti non accettano l'emendamento dell'onorevole Plutino, perchè, oltre alle ragioni esposte dall'onorevole presidente del Consiglio, manca in esso emendamento una condizione che pare essenziale alla Commissione; cioè, l'accertamento della data.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Plutino, non accettato dalla Commissione nè dal Ministero.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo sostitutivo dell'onorevole Cancellieri, del quale ho dato lettura, accettato dalla Commissione e dal Ministero.

(È approvato.)

« Art. 5. L'imposta di cui nel numero 1° dell'articolo 3, s'imputa a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile: se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario. »

A quest'articolo 5 è stato contrapposto dall'onorevole Riberi Spirito il seguente emendamento:

« Se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imposta di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputa a favore dell'usufruttuario. »

« Se però l'imposta non è minore del doppio di quella sovraccennata si divide in parti uguali fra l'usufruttuario e chi abbia la nuda proprietà; salvo, nel caso la proprietà sia indivisa o l'usufrutto compete a più persone, il disposto dell'articolo 9. »

(Molti deputati si avviano per uscire dall'Aula.)

Ma, onorevoli colleghi, si è votato un solo articolo dei 105 che rimangono ancora. Lì prego di stare ai loro posti e di far silenzio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riberi Spirito.

**RIBERI SPIRITO.** L'emendamento che io ho proposto mi pare tanto modesto, tanto semplice, e dirò tanto chiaro, che non oserei spendere molte parole per svolgerlo; sarò quindi brevissimo.

Colla votazione che già si è fatta, si è ammesso

il censo, se non come criterio principale, almeno come uno dei criteri dell'elettorato. Ma l'articolo 3 e l'articolo 6 del progetto attribuiscono il diritto elettorale, non solo al proprietario, ma anche a mezzaiuolo; non solo allo enfiteuta, ma altresì al padrone diretto; non solo al locatore, ma eziandio all'affittuario. Ora io mi domando se nel caso in cui la proprietà sia separata dall'usufrutto, non debba anche la imposta approfittare al proprietario ed all'usufruttuario. Io comprendo che se l'imposta diretta non ecceda quella di cui nel numero 1 dell'articolo 3 non possa giovare all'uno ed all'altro. Forse si potrebbe dubitare se in questo caso l'imposta debba imputarsi a favore del proprietario, anzichè dell'usufruttuario; ma io accetto il concetto della Commissione.

Però se l'imposta è maggiore del doppio di quella che dà diritto all'elettorato, in allora io non vedo perchè quest'imposta non possa essere divisa tra il proprietario e l'usufruttuario, nel modo stesso che viene attribuita in parte al proprietario e in parte al mezzadro; in parte all'enfiteuta e in parte al padrone diretto.

Che m'importa, o signori, che l'imposta sia pagata direttamente dall'usufruttuario? Non è forse anche vero che l'imposta è pagata dal proprietario, e che tuttavia ammettete all'elettorato anche il mezzadro? Non è forse vero che l'imposta è pagata dall'*utilista* e tuttavia date l'elettorato anche al *domino* diretto? Non è forse vero infine che l'imposta è pagata unicamente dal locatore, salvo patto contrario, e che ciò nullameno si ammette anche all'elettorato il conduttore? Io in verità non saprei come, senza commettere una vera ingiustizia, si possa dire che il mezzaiuolo debba profittare dell'imposta che è inerente allo stabile che coltiva, che egli possa essere elettore, e che lo possa essere non per la tassa che personalmente paga d'imposta di ricchezza mobile, ma sibbene unicamente perchè lo stabile è colpito da un'imposta non minore di lire 80; e che per contro il proprietario d'uno stabile, che potrebbe anche avere il valore d'un milione, non possa, in ragione del censo che colpisce questo fondo, aver diritto all'elettorato per ciò solo che lo stabile sia soggetto all'usufrutto.

Si è detto che il censo rappresentava la proprietà; si è detto che la proprietà era un sintomo d'educazione e d'istruzione; si è detto che la possidenza era, essa pure, una garanzia d'ordine, una presunzione insomma di capacità. (*Conversazioni*)

Ebbene, se ciò è, come si potrà negare il voto a colui il quale è proprietario d'un patrimonio, di cui, sebbene possa essere sottoposto ad usufrutto, egli può liberamente disporre? Sta bene che il pro-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

prietario non partecipi momentaneamente, temporariamente ai frutti, ma chi potrebbe negare che egli possiede pur sempre una ricchezza? D'altronde, o signori, le leggi e gli ordinamenti che reggono i rapporti giuridici che si riferiscono alla proprietà, forsechè non interessano il nudo proprietario? Le leggi d'imposta forsechè non vengono ad esercitare il loro imperio anche al di là di quel tempo per cui deve durare l'usufrutto? E voi volete che il proprietario, che ha così gravi interessi, non possa neanche avere un voto? Vi ha di più: se l'usufruttuario non paga l'imposta, non si ha forse il diritto di percepirla, mediante il privilegio che la legge accorda allo Stato sullo stabile? Io non intendo di proporre alcun abbassamento di censo. (*Conversazioni animate*) Ciò si verificherebbe qualora la mia proposta tendesse a dividere l'imposta del numero primo tra proprietario ed usufruttuario, anche quando non eccedesse le lire 19 80; ma dal momento che non altrimenti intendo di dividere questa imposta in parti uguali fra l'usufruttuario e chi abbia la nuda proprietà, salvo nel caso che sia maggiore del doppio di quella sovraccennata, sembra a me che non ci sia ragione alcuna per respingere quest'emendamento.

Ho detto di essere brevissimo e pur troppo mi ricordo di ciò che ha detto l'onorevole Mariotti, cioè che è in facoltà di tutti i deputati di chiedere di parlare, ma non è in facoltà di tutti di farsi ascoltare. (*Interruzioni e rumori che coprono la voce dell'oratore*)

**PRESIDENTE.** Ma li prego, onorevoli deputati, di recarsi ai loro posti e di far silenzio.

**RIBERI SPIRITO.** Quindi io termino il mio discorso esprimendo la speranza che il mio modesto emendamento sarà accettato dal Ministero, dalla Commissione e dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**VARÈ.** (*Della Commissione*) Per incarico del relatore dirò che la Commissione non crede di potere accettare, nella maggioranza dei presenti...

**PRESIDENTE.** La maggioranza.

**CHIMIRRI.** (*Della Commissione*) A nome della minoranza della Commissione chiedo di parlare.

**VARÈ.** V'è anche una minoranza; è naturale che in tutte le questioni, essendo una Commissione politica, vi sia maggioranza e minoranza. Dunque la Commissione non crede di potere accettare la proposta dell'onorevole Spirito Riberi perchè non vede un'analogia fra il caso del nudo proprietario in faccia all'usufruttuario con altri casi simili. Nel caso del direttario in confronto dell'utilista si capisce che il direttario avendo una parte del reddito in

forma di censo, di canone, conti per qualche cosa; ma il nudo proprietario non ha niente; egli ha la aspettativa che un giorno verrà a possedere un dato stabile, che lo renderà soggetto all'imposta e lo farà elettore; intanto non possiede nulla di positivo. È il caso del figlio di famiglia di un padre elettore; esso non ha alcun reddito da quei beni che sono goduti interamente dall'usufruttuario. Il proprietario nudo, veramente può star *nudo* se non abbia altro modo di vestirsi, perchè il fondo a lui non profitta punto; egli non possiede quel tanto che si è creduto, da chi ha votato l'articolo 3, una presunzione di capacità.

La presunzione di capacità che deriva dal censo sta nel godimento di quei frutti, e quando non v'è godimento di frutti, non v'ha la posizione sociale corrispondente. Quest'uomo è assolutamente nel caso di un nipote che aspetta l'eredità da uno zio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io vorrei pregare l'onorevole Riberi di ritirare il suo emendamento. C'è qualche cosa di ragionevole nella sua proposta; egli in certo modo ammette anche gli elettori dell'avvenire. Ma questo, come osservava l'onorevole Varè, non entra nell'assetto generale della legge, la quale considera il censo come un indizio di un reddito che è percepito, e che dimostra lo stato economico di chi è chiamato ad esercitare l'elettorato. Ora le speranze non entrano e non fanno cifra nel mondo economico; perciò io pregherei l'onorevole Riberi, pur lodando le sue buone intenzioni, di non insistere, per non introdurre questa piccola disarmonia nel contesto generale delle disposizioni della legge.

**PRESIDENTE.** Onorevole Riberi, mantiene il suo emendamento?

**CHIMIRRI.** (*Della Commissione*) Ho chiesto di parlare a nome della minoranza della Commissione.

**RIBERI SPIRITO.** Vorrei fare una semplice osservazione.

Si è detto che il nudo proprietario non aveva che una speranza, ma questo a me sembra un evidente errore. Ma quando io ho la proprietà di uno stabile che può valere 100,000 lire, non posso disporre, come ho già detto, di questo fondo, di venderlo? E volete voi dirmi che un proprietario che abbia un patrimonio, ad esempio, di 100,000 lire, non abbia quella capacità che voi ritenete abbia un mezzadro? Ma io so che vi sono comuni in cui si pagano 80 lire d'imposta per 4 ettari di terreno. Ebbene, nel caso in cui un semplice mezzaiuolo partecipi ai frutti di questi 4 ettari di terreno, voi ritenete che costui abbia la capacità elettorale, e per contro, quando vi è un proprietario di uno stabile che può avere un valore anche di un milione, voi non cre-



LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

dete che questa proprietà possa pur essere una presunzione di capacità?

D'altronde io non ho inteso rispondere nulla a quello che io diceva, che le leggi le quali regolano i rapporti giuridici relativi alla proprietà, riflettono ed interessano anche il nudo proprietario; e non mi fu risposto a quello che ho detto che le leggi d'imposta non si fanno soltanto per il tempo in cui si gode l'usufrutto, ma che conservano la loro efficacia nell'avvenire, pel tempo in cui cessa l'usufrutto, e che conseguentemente il proprietario deve avere il diritto al voto, perchè non è giusto che si facciano leggi che lo riguardano direttamente senza il suo concorso.

Quindi per queste considerazioni mi pare che non vi sia alcun motivo per cui debba respingersi il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Dunque ella lo mantiene, onorevole Riberi?

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**CHIMIRRI.** La minoranza della Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Riberi Spirito per le potissime ragioni che vennero svolte dal proponente, alle quali io aggiungo che non è esatto quello che si venne dicendo dall'onorevole Varè, cioè che la nuda proprietà sia una speranza.

**VARÈ.** (Della Commissione) Un'aspettativa.

**CHIMIRRI.** Un'aspettativa. Non è un'aspettativa, ma un diritto attuale, di cui si può disporre per atto tra vivi e per testamento.

Ora una proprietà che ha questi caratteri non può riguardarsi come un'aspettativa.

Ugualmente inesatto è il concetto, che l'onorevole Varè ha del censo, assunto come criterio elettorale. Noi non accordiamo il diritto al voto solamente a chi trae profitto da una proprietà, o ne gode i frutti (altrimenti cesserebbe di essere elettore colui, che alienasse per uno o più anni il prodotto delle sue terre) ma a tutti coloro, che qualche cosa possiedono, sia isolatamente o in comune con altri, come emerge dall'articolo 9, sia per delegazione giusto il prescritto dell'articolo 12.

Si accorda il voto ai componenti una società commerciale e non si ricerca se la società sia attiva o passiva, se dia o no frutti, e lo si nega al cittadino che abbia un milione di proprietà solo perchè temporaneamente l'usufrutto è goduto da altri.

Fu detto che l'emendamento che propone l'onorevole Riberi induca una dissonanza nel progetto, ed a me pare, invece, che ne armonizzi le disposizioni; giacchè, come accennai, l'imposta del fondo comune o sociale si calcola a profitto di tutti i condomini, e lo stesso si pratica a rispetto del dominio utile e diretto con l'articolo 6; per la qual

cosa non può farsi un diverso trattamento al nudo proprietario e all'usufruttuario.

Respingendo l'emendamento, che discutiamo, voi ammetterete all'elettorato colui il quale non ha che un diritto transitorio sulla cosa, ed escluderete il proprietario di essa, che, come dissi, può trasmetterla, venderla ed ipotecarla.

**PRESIDENTE.** Veniamo dunque ai voti. Onorevole Riberi, col suo articolo intende ella sopprimere tutto l'articolo 4, ovvero conservare l'inciso dell'articolo 5?

**RIBERI SPIRITO.** Io manterrei il primo inciso, benchè sia, secondo me, perfettamente inutile.

**PRESIDENTE.** Allora ella intende sostituire il suo emendamento alla seconda parte dell'articolo 5?

**RIBERI SPIRITO.** Appunto così.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti la prima parte dell'articolo 5:

« L'imposta di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputa a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile. »

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Riberi, che non è accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione. Ne do nuovamente lettura:

« Se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imposta di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputa a favore dell'usufruttuario.

« Se però l'imposta non è minore del doppio di quella sovraccennata, si divide in parti uguali fra l'usufruttuario e chi abbia la nuda proprietà; salvo, nel caso la proprietà sia indivisa o l'usufrutto compete a più persone, il disposto dell'articolo 9.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 5 del Ministero:

« Se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario. »

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni, si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o conduttore, oppure dal padrone diretto o locatore. »

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi

contrapposti emendamenti, pongo ai voti l'articolo 6.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti articoli fino all'11 inclusivo:)

« Art. 7. I proprietari di stabili che la legge esonerà temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto immediatamente per farli godere del diritto elettorale.

« Art. 8. Per costituire il censo elettorale stabilito al numero 1° dell'articolo 3, si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del regno.

« Al padre si tiene conto delle imposte che paga per i beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato.

« Art. 9. Per gli effetti elettorali, le imposte pagate da proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

« Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri, deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

« L'esistenza della società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

« Art. 10. I fitti pagati per beni appartenenti a società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovrindicato.

« Art. 11. Le imposte dirette non sono computate, per l'esercizio del diritto elettorale, se non sono state effettivamente pagate da sei mesi almeno prima che incomincino le operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

« Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

« Art. 12. Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata personalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

« Parimente il padre che abbia il diritto elettorale per censo può delegare ad uno dei suoi figli l'eser-

cizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

« Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

« Le suddette delegazioni possono rinvocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali. »

**PRESIDENTE.** Al primo e secondo capoverso di questo articolo 12 sono contrapposti due emendamenti; uno della Commissione, che è del seguente tenore:

« Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli, o generi di 1° e 2° grado da lui designato l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo. »

Domando alla onorevole Commissione se anche gli altri capoversi rimangono.

**CORRENTI.** Sì.

**PRESIDENTE.** Sta bene. L'onorevole Sonnino Sidney propone invece che al secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 12 si sostituiscano i seguenti:

« Parimenti il padre che abbia il censo richiesto per godere del diritto elettorale potrà, ancorchè non sappia leggere e scrivere, delegare ad uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio.

« Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione davanti al sindaco oppure autenticata dal notaio.

« Le suddette delegazioni possono revocarsi negli stessi modi, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali. »

Domando all'onorevole Sonnino se ritira o mantiene la sua proposta.

**SONNINO SIDNEY.** Ritiro il mio emendamento, e mi associo a quello della Commissione che nella sostanza accetta la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Sonnino Sidney, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti capoverso per capoverso l'articolo 12.

Capoverso 1°:

« Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata personalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato. »

(È approvato.)

Capoverso secondo sostituito ora dalla Commissione:

« Parimenti il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lui designati

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio quando egli non possa o non voglia esercitarlo. »

(È approvato.)

Capoverso 3° :

« Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio. »

(È approvato.)

Capoverso 4° :

« Le suddette delegazioni possono rinvocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali. »

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo 12 del quale, uno a uno sono stati approvati i vari capoversi che lo compongono.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 13. L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile. »

« L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona. »

L'onorevole Capo Marziale propone un'aggiunta all'articolo della Commissione, che è del tenore seguente :

« Nei comuni divisi in più collegi, per ottenere il trasferimento da una lista all'altra è sufficiente provare il domicilio reale nel perimetro del collegio nel quale si chiede la iscrizione. »

L'onorevole Capo è presente ?

(Non è presente.)

Non essendo presente perde il suo turno.

**COPPINO, relatore.** La Commissione dichiara che l'aggiunta proposta dall'onorevole Marziale Capo dovrebbe essere differita a quando la questione dello scrutinio e la designazione dei collegi sia stabilita; altrimenti si pregiudica la questione.

**PRESIDENTE.** Del resto l'onorevole Capo non essendo presente, e non potendo svolgere il suo emendamento, questo s'intende ritirato.

Pongo dunque ai voti, non essendovi oratori

iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 13 di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 14. Gli elettori ascritti quali sott'ufficiali e soldati all'esercito e all'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

« Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni. »

A quest'articolo era stato presentato un emendamento dall'onorevole Bonghi; ma dopo la rielezione del suo emendamento sull'articolo 1, l'onorevole Bonghi mi ha dichiarato che ritirava questo all'articolo 14. Per cui, non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 14 del quale ho dato lettura.

(È approvato.)

« Titolo II. *Delle liste elettorali.* — Art. 15. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti. »

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, metto a partito quest'articolo 15. Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 16. Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo iscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro iscrizione.

« Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, lo compiano non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso. »

(È approvato.)

« Art. 17. Ogni cittadino del regno che presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti :

« 1° Il luogo e la data della nascita;

« 2° L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13;

« 3° I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione.

« I cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n° 1° dell'articolo 1.

« La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi. »

(È approvato.)

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

« Art. 18. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

« I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

« Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione. »

CANCELLIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANCELLIERI. Pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di considerare se l'espressione: « quando non fosse altrimenti notorio » non possa dar luogo ad arbitrii facendo supporre che, procedendo *ex informata conscientia*, sia permesso attribuire senz'altro, senza giustificazione i requisiti di legge per l'elettorato.

La frase in verità è alquanto elastica, e la prudenza, nella compilazione di una legge di questa natura, consiglia a creare un linguaggio che lasci agli esecutori della legge il minor possibile arbitrio.

Vedrei quindi ben volentieri consentita la soppressione delle parole: « quando non fosse altrimenti notorio. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COPPINO, *relatore*. La Commissione ha compreso il desiderio dell'onorevole Cancellieri. L'onorevole Cancellieri teme che se si mantiene la frase: « quando non fosse altrimenti notorio » possa aprirsi l'adito ad arbitrii e ad inconvenienti nella iscrizione degli elettori nelle liste. Però la questione che si è agitata in principio di questa seduta, e che sorgeva principalmente dalle difficoltà che si volevano evitare a coloro i quali domandassero l'iscrizione, consiglia la Commissione a mantenere la dizione che ha proposta.

Avendo essa per obbiettivo di rendere accessibile a tutti il diritto elettorale, essa non si dà pensiero d'alcuno di quei sospetti, posto che, quando si traducano in fatti, si trova nelle prescrizioni della legge il rimedio. Per queste considerazioni, prego l'onorevole Cancellieri di acconsentire che la dizione rimanga così come fu proposta dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi associo all'onorevole relatore nel pregare l'onorevole Cancellieri a lasciare la dizione dell'articolo così come è; altrimenti noi porteremmo una grande difficoltà nella formazione delle liste al confronto di ciò che

avviene a' termini della legge vigente. Imperocchè nella legge vigente è appunto detto: « Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatto alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori. » E non solo è seguito questo concetto nella legge vigente, ma esso fu adottato nei singoli progetti di legge che furono successivamente presentati alla Camera e che l'onorevole Cancellieri può vedere nella tavola di raffronto dei medesimi che trovasi fra gli allegati della relazione. Anzi nello stesso disegno di legge che venne redatto da quella Commissione della quale faceva parte l'onorevole Cancellieri era appunto detto: « Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare, quando non fosse altrimenti notorio, ecc. » Dunque vedete che, a questo proposito, c'è un universale consenso nei disegni di legge che precedettero quello in discussione, e che, inoltre, la base di questa disposizione è già nella legge attuale che, in questa parte, non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Io non ho fatto proposte; ho voluto solamente invitare il Ministero e la Commissione a dileguare un dubbio che poteva sorgere, se cioè la notorietà, per se stessa, potesse formare un equipollente. Io credo che e Ministero e Commissione non ammettano la equipollenza, per la notorietà, ai titoli, dalla legge richiesti, per la iscrizione. Ma questo non esclude la convenienza di una esplicita dichiarazione che valga a dileguare ogni dubbio sull'applicazione e sulla interpretazione della legge. Se, quindi, il Ministero e la Commissione mi faranno l'onore di dichiarare che la intendono a modo mio, cioè, che la notorietà non possa invocarsi come equipollente per la giustificazione dei requisiti stabiliti dalla legge per l'iscrizione nelle liste, non avrò più ragione d'insistere per modificare la compilazione dell'articolo.

LACAVALA. (*Della Commissione*) Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

LACAVALA. (*Della Commissione*) Risponderò all'onorevole Cancellieri brevemente. La parola *notorio* che cosa significa? Il *notorio* non è già un titolo all'elettorato; quando si dice *notorio*, s'intende che l'autorità che forma le liste conosce talmente i titoli delle persone, che, senza bisogno di altri documenti, le iscrive d'ufficio nelle liste. E questo non perchè la notorietà sia un titolo, ma perchè i titoli di una data persona sono notoriamente tali da dargli il diritto d'essere elettore secondo la legge.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

E poi l'onorevole Cancellieri sa, dallo stesso disegno di legge che noi stiamo discutendo, che vi sono anche dei mezzi per reclamare contro questa notorietà. Io spero quindi che l'onorevole Cancellieri, dopo queste dichiarazioni, voglia non insistere nella sua domanda.

**CANCELLIERI.** Domando di parlare per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri per una dichiarazione.

**CANCELLIERI.** Prendo atto delle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Lacava in nome della Commissione, in senso uniforme al mio divisamento, e ai gesti adesivi dell'onorevole signor ministro dell'interno, credo ch'egli approva le fatte dichiarazioni, laonde mi dichiaro soddisfatto e non faccio proposte.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Perfettamente.

Dunque pongo ai voti l'articolo 18, di cui ho dato lettura.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli 19 e 20:)

« Art. 19. Trascorso il termine di cui all'articolo 16, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

« Art. 20. La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

« Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

« Art. 21. La Giunta iscrive nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente iscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune a termini dell'articolo 13.

« Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali. »

**SALARIS.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

**SALARIS.** Io pregherei la Commissione di voler accettare la soppressione del primo inciso dell'articolo 21, e d'acconsentire che questo articolo incominci con le parole: *Deve cancellare, ecc.*, imperocchè

io attribuisco alla Giunta una parte negativa, non una parte positiva, e così a qualunque autorità politica alla quale fosse data la facoltà d'iscrivere elettori d'ufficio.

Io non capisco, o signori, la ragione di questa disposizione. La legge elettorale vuole che tutti godano di questo diritto, di questo privilegio d'essere elettori, e frattanto voi mettete un articolo nella legge che sta a provare il contrario, accordando la facoltà alla Giunta ed all'autorità politica, d'inscrivere d'ufficio nelle liste elettorali coloro che non ne hanno fatto nè punto nè poco domanda.

È un diritto? Ebbene lasciate la libertà al cittadino di usarne o no. È un dovere? Ma voi non avete il coraggio di dire che sia un dovere dal momento che non avete stabilita una sanzione penale per coloro che non lo adempiono. E se dunque l'esercizio dell'elettorato non è dovere, ma resta nella sfera di un diritto, ogni cittadino può dirvi: sta a me a volere usare o no di questo diritto, non ad una Giunta che debba, anche contro alla mia volontà, iscrivermi nelle liste elettorali, e ancor meno poi l'autorità politica deve avere questa facoltà.

Spesso, o signori, alcune cose passano inavvertite perchè sembrano non importanti. Pensate che questa sarà una vera fabbrica d'elettori all'uso proprio del momento.

Non è la prima volta che abbiamo veduto inscrivere dall'autorità politica 200 o 300 elettori quasi alla vigilia dell'elezione. E se la legge fosse stata previdente, e non avesse accordata questa facoltà d'aggiungere d'ufficio degli elettori, noi non avremmo avuto a deplorare molti e molti casi in cui, con un arbitrio sconfinato, l'autorità politica iscrisse d'ufficio moltissimi elettori.

Io quindi pregherei la Commissione di accogliere la mia proposta di sopprimere il primo inciso, cioè le parole che si riferiscono alla facoltà d'inscrivere d'ufficio; di ritenere, tanto per la Giunta come poi per l'autorità politica la sola parte negativa, non già la positiva; di stabilire infine che nessuna autorità abbia diritto d'inscrivere d'ufficio nelle liste elettorali, e che tutti coloro che vorranno essere iscritti debbano farne espressa domanda.

Io mi auguro che la Commissione accetti la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**COPPINO, relatore.** La Commissione partecipa all'opinione dell'onorevole Salaris che l'esercizio dell'elettorato sia un dovere, e quantunque non abbia domandato una sanzione penale per coloro che a questo dovere non adempiono, comprende tutta l'importanza di questo ufficio, e lo affida al senti-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

mento del bene pubblico e dell'interesse della patria, che non possono non avere tutti coloro che hanno dalla legge nostra, e più dalla loro qualità di cittadini, il privilegio, il diritto di questo esercizio. Ma la Commissione non può consentire con l'onorevole Salaris, il quale domanda che sia cancellato tutto il primo capoverso dell'articolo 21.

La prima ragione di questa sua proposta, che l'onorevole Salaris trova negli abusi possibili che furono da lui accennati, e che lo hanno principalmente consigliato a proporre la cancellazione di questo capoverso, non è così forte da indurre la Commissione a togliere alle Giunte comunali questo dovere

L'essere iscritto nelle liste risponde nello stesso tempo ad un onore e ad un interesse individuale, e ad un interesse pubblico; ed è quindi utile, è necessario che le Giunte, quelle autorità che devono governare i propri cittadini, iscrivano d'ufficio nelle liste i cittadini che vi hanno diritto, affinché, anche coloro che di questo diritto sono poco teneri e premurosi, possano esercitarlo il giorno in cui, trattandosi di un grande interesse del paese, pensassero di valersene; mentre se non fossero iscritti d'ufficio, alla vigilia dell'elezione non potrebbero farsi iscrivere perchè sarebbe troppo tardi.

Evidentemente, i pericoli immaginati e ricordati dall'onorevole deputato Salaris non debbono nemmeno parer tanto gravi, qui dove noi cominciamo colla prima operazione. Tutti gli stadi successivi della formazione delle liste aprono il campo ad accertare gli abusi che danno diritto a reclami, e la facoltà di reclamare è così estesa che chiunque può accusare le liste in parola. Quindi la Commissione, e perchè noi siamo al principio di questa procedura, mentre i temuti inconvenienti sono curati in tutti gli stadi che la lista elettorale deve percorrere; e perchè principalmente occorre che tutti gli elettori siano iscritti nelle liste, affinché abbiano modo di esercitare a vantaggio del pubblico bene il loro diritto, non può acconsentire alla cancellazione del comma domandata dall'onorevole Salaris.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

**MARCORA.** Anch'io credo utile una modificazione dell'articolo, ma in senso e per motivi affatto opposti a quelli indicati testè dall'onorevole Salaris. Debbo, però, alla proposta mia, far precedere alcune osservazioni d'ordine generale sul sistema di revisione annuale delle liste, che coll'articolo in discussione e cogli altri che lo precedono e seguono sarebbe adottato. Con tali disposizioni si è creduto utile di delegare alle Giunte municipali la revisione primordiale dalla legge vigente commessa ai Consigli comunali.

Senza pronunziarmi contro l'adozione di tale sistema, dichiaro che personalmente non l'approvo, e che dal punto di vista dell'equa distribuzione del diritto porterà effetti peggiori di quelli che si lamentano col sistema vigente.

E mi spiego in due parole. I Consigli comunali rappresentano per la loro natura tutte le tendenze di una città, e la maggioranza e la minoranza di essi non possono avere nella formazione delle liste un'assoluta prevalenza, l'una sull'altra, pel reciproco controllo.

Le Giunte comunali, invece, rappresentano sempre la maggioranza dei rispettivi Consigli, e l'opera loro volere o non volere riesce sempre informata alle tendenze, agli scopi che quella si prefigge, sia pure sotto parvenze amministrative. Poichè le cose sono in questi termini, ognuno vede che l'aver delegato, come la legge presente fa, alla Giunta l'ufficio di rivedere le liste, vuol dire aver delegato questo delicatissimo ufficio ad un'accolta di persone (parlo in astratto) che non può essere guidata in generale che da uno scopo politico e contro la quale non vi è possibilità di efficace reclamo, non essendo facile che la maggioranza del Consiglio contraddica all'operato della sua rappresentanza naturale.

Ma passando dalle considerazioni generali all'esame particolare dell'articolo, non reputo esatta ed accettabile la prima parte del medesimo.

Quand'anche il Ministero e la Commissione avessero avute buone ragioni per deferire la prima revisione alle Giunte anzichè ai Consigli comunali, non potevano però dimenticare che l'obbligo dell'iscrizione d'ufficio allora soltanto potrebb'essere efficace e serio quando sia sancito in termini che non lascino aperta la via d'eluderlo. Già col sistema vigente, sebbene a parer mio migliore di quello ora proposto, si è trovato modo di rendere lettera morta l'iscrizione d'ufficio.

Infatti, da un lato, mentre l'articolo 32 impone al Consiglio comunale l'obbligo della revisione, in molte località, e nella stessa mia città, com'io ebbi occasione di esporre all'onorevole Zanardelli tre anni or sono in questa Camera, si è adottata la bizzarra ed arbitraria massima, che il Consiglio anzichè rivedere da sè in corpo, o con precedente disamina di una propria Commissione, approvi e ritenga come revisione le proposte qualsiasi della Giunta, ritenendo questa la naturale Commissione ad hoc, mentre la legge esclude dalle sue attribuzioni quella di rivedere le liste politiche; e d'altra parte la Giunta investita di siffatti poteri *ex lege* trova comodo di applicare, appunto perchè libera d'ogni responsabilità, l'iscrizione d'ufficio in modo affatto eccezionale, ritenendola non un obbligo ma una fa-

coltà, ed iscrivendo pertanto solamente i pochissimi a lei noti, per cagione di dipendenza o di servizio, ed omettendo ogni altra ricerca. È vero che tale procedere si vorrebbe giustificare quasi come delicato riguardo verso tutti i partiti! Ma intanto la legge è obliata.

Ora, se tutto ciò avviene con una disposizione così rigorosa come è quella oggidì in vigore, quali garanzie di rimedio ci potrebbe dare nei suoi termini vaghi ed elastici l'articolo in discussione?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sono tolti questi inconvenienti.

**MARCORA.** Come? Non son tolti affatto. L'articolo dice:

« La Giunta iscrive nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, *quando abbia verificato* che riuniscono i requisiti per essere elettori. »

Questa disposizione, a mio credere, per la sua stessa dizione, se non in modo espresso, in via implicita, aumenta la libertà d'azione, a cui attualmente pretendono le Giunte.

Per togliere ogni possibilità d'abuso, è d'uopo, a mio avviso, sancire l'obbligo dell'iscrizione in termini imperativi, e mi permetto di presentare al Ministero ed alla Commissione un emendamento in questo senso. Se l'accetteranno ne sarò lieto, tanto più che, a dir vero, mi sento disinteressato nella discussione delle disposizioni particolari della legge, certo come sono che questa verrà portata in appello davanti al paese. La mia proposta è questa:

« Le Giunte devono iscrivere nelle liste anche coloro che, sebbene non abbiano fatta alcuna domanda, nè presentato alcun documento riuniscono i requisiti richiesti dalla presente legge per essere elettori. »

Il resto dell'articolo lo accetto come fu proposto. La formula mia, ha, lo ripeto, il pregio di non lasciare in arbitrio delle autorità comunali l'applicazione di un provvedimento, dal quale dipende in gran parte la sincera attuazione della legge, e di stabilire contro l'arbitrio la possibilità del reclamo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

**SALARIS.** L'egregio relatore della Commissione ha dichiarato di non volere accettare la mia proposta di soppressione del primo inciso dell'articolo 21, e ha difeso l'articolo stesso, dichiarando che il diritto elettorale era un pubblico ufficio, e che se non si era pensato ad una sanzione penale, era per la confidenza che si aveva nel patriottismo di ogni cittadino italiano. Mi permetta, l'onorevole relatore, di rispondergli che tutta la nostra legislazione dimo-

stra che l'esercizio dell'elettorato non è un pubblico ufficio.

Io ricordo che la legge comunale del 1848 negava la facoltà a qualunque venisse eletto consigliere di rinunciare a quella carica, e rinunciando andava incontro alla sanzione penale che lo privava per un quinquennio dei diritti politici. Allora io comprendeva come la legge avesse considerato che l'ufficio di consigliere comunale era un pubblico ufficio che doveva essere adempiuto, perchè non era in facoltà dell'eletto il rinunziarvi, e perchè la legge in caso di rinunzia aveva stabilito la sanzione penale che ho ricordata. Ma la legge comunale del 1848 fu riveduta, corretta e mitigata, togliendo la sanzione penale e l'obbligo di accettazione; quindi l'ufficio di consigliere ha cessato di essere un pubblico ufficio.

Poi io dirò all'egregio relatore che io non comprendo un pubblico ufficio il cui esercizio sia nella più sconfinata libertà di chi deve esercitarlo; ad un diritto deve corrispondere un dovere, e chi non vuole sottoporsi a questo, deve rinunciare a quello.

Io comprendo in questo modo il diritto elettorale, un diritto al quale corrispondono dei doveri.

La facoltà poi di iscrivere gli elettori nelle liste, è una facoltà sconfinata; è una facoltà nella quale assolutamente è incluso l'arbitrio. La Giunta, ad esempio, esamina e trova 20 cittadini che hanno tutti i requisiti voluti dalla legge per essere elettori; essa ne iscrive 14 e ne lascia 6, e voi di questo non gli potete fare censura, perchè naturalmente la Giunta potrebbe rispondervi non risulterà che gli altri 6 avessero tutti i requisiti necessari. In conseguenza col dare questa facoltà alle Giunte comunali, voi, prima di tutto, non raggiungete lo scopo che vi proponete, e poi date lo sconfinato arbitrio di poter escludere o ammettere, senza tema di censura. Quando un articolo, non solamente confonde diritto con pubblico ufficio, ma si risolve in un arbitrio che si può compiere, come ho detto, senza ombra di censura, io, francamente, non veggio la ragione per la quale questo articolo debba mantenersi.

Ad ogni modo però, posto che la Giunta non consente alla cancellazione che propongo, lascio che la Camera giudichi della mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Giacchè la Commissione ha espresso il suo avviso circa le osservazioni che furono fatte sull'articolo in discussione, mi reputo in dovere d'esprimere anche l'avviso del Ministero. Come la Camera ha udito, vi sono due opinioni diametralmente opposte, che si vengono a contrapporre all'opinione intermedia della Commis-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

sione e del Ministero. L'onorevole Salaris ritiene che debba essere tolta la disposizione in forza della quale è data facoltà alle Giunte municipali d'iscrivere elettori anche d'ufficio.

L'onorevole Marcora invece, vorrebbe che fosse resa più imperativa questa prescrizione che viene fatta alle Giunte.

Cominciando ad occuparmi delle osservazioni dell'onorevole Salaris, mi sembra che veramente egli non abbia esaminato nel loro complesso le disposizioni del progetto di legge, inquantochè mi disse: guardate che ora siamo spettatori di fatti assai deplorabili, d'iscrizioni cioè fatte in massa e d'ufficio dalle autorità governative. E ciò è verissimo. Ma quest'inconveniente giustamente lamentato dall'onorevole Salaris è quello precisamente che il progetto di legge mira ad escludere, perchè la Commissione ed il Ministero hanno riconosciuto che questa ingerenza governativa, questa possibilità di subitaneamente infornate di elettori, costituiscono uno dei più grandi inconvenienti della nostra procedura, ed a questi inconvenienti col progetto che stiamo discutendo si è rimediato. In esso è tolta infatti la facoltà dell'iscrizione d'ufficio da parte dell'autorità prefettizia ed anzi nemmeno quelle Commissioni che pella revisione delle liste sono istituite dal progetto di legge possono procedere ad iscrizioni d'ufficio. Dopo la compilazione della lista affidata alla Giunta municipale, dopo le modificazioni che può recarvi il Consiglio comunale, le Commissioni successive non procedono che a decidere sopra appello; per cui, non solo all'autorità prefettizia, ma nemmeno alle Commissioni, in cui pure è fatta tanta parte all'elemento elettivo, è dato di fare aggiunte ed eliminazioni d'ufficio.

Quanto poi allo stabilire che anche nella prima formazione delle liste non si debba inscrivere se non chi ne fa espressa domanda, ciò evidentemente sarebbe affatto nuovo nella nostra legislazione.

Che ciascuno, anche assente, anche lontano, dovesse essere obbligato, sotto pena di perdita del proprio diritto, a star lì a curare di presentare domanda nel termine prescritto, sarebbe cosa non solamente assai grave, ma nuova. Ed aggiungerò come in questo particolare la disposizione che si discute sia identica a quella che si trova nella legge vigente, la quale dice appunto che l'autorità comunale comprende nelle liste anche coloro i quali non abbiano fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che hanno i requisiti voluti per essere elettori. Quindi, non solo nell'articolo in discussione non avvi novità in confronto della vigente legge, ma è pure degno di nota che tutti i progetti di legge presentati man-

tennero questa disposizione. La mantenne anche quella Commissione di cui fu relatore l'onorevole Brin, Commissione alla quale mi sembra appartenesse anche l'onorevole Salaris.

Ciò premesso, dirò brevissime parole anche rispetto alla giusta osservazione fatta dall'onorevole Coppino, cioè, che l'esercizio del diritto elettorale è un ufficio pubblico, che il legislatore deve procurare venga assicurato al cittadino. Io aderisco completamente all'opinione dell'onorevole Coppino, alla quale, nel senso che l'elettorato sia un *munus publicum*, partecipano i più autorevoli pubblicisti.

E da ciò non deriva, secondo me, la necessità di quella sanzione penale che per tale ipotesi parmi richiesta dall'onorevole Salaris. La mancanza di essa non toglie all'esercizio del diritto di voto il carattere di *munus publicum* che gli spetta secondo la più retta interpretazione delle libere istituzioni.

Imperocchè in tal caso dovremmo introdurre il principio, accennato dall'onorevole Salaris, del voto obbligatorio; poichè l'onorevole Salaris dice: dato che l'elettorato sia un ufficio pubblico dovreste venire alla conseguenza di stabilire appunto che sia obbligatorio il voto, essendovi legislazioni le quali infliggono la privazione dei diritti politici per coloro che non esercitano il proprio dovere.

A tale proposito io debbo, peraltro, far osservare all'onorevole Salaris che vi furono proposte anche recenti in tal senso: vi fu per esempio alla Camera francese la notissima proposta Bardoux che in questi ultimi giorni fu oggetto di discussione e votazione clamorosissima in Francia, per lo scrutinio di lista che tale proposta conteneva. Questa proposta comprendeva anche una disposizione che rendeva il voto obbligatorio. Ma questa disposizione il medesimo proponente l'ha ritirata. E l'ha ritirata perchè? Perchè si riconobbe che in simile materia le sanzioni penali sono rimedio peggiore del male stesso che si tende ad eliminare. Imperocchè, siccome nessuno dei fautori del voto obbligatorio si spinge fino al comminare il carcere e, per lo più, neppure la multa, onde la sanzione penale riducesi, come accennò anche l'onorevole Salaris, ad infliggere la privazione dei diritti politici; così ne deriva che mentre si lamenta la apatia degli elettori e si vuole evitare questa astensione dall'esercizio del proprio dovere, col togliere il diritto si rende permanente quel male che si vorrebbe impedire. Perciò mi sembrano giustificate, anche sotto il punto di vista dell'onorevole Salaris, le disposizioni del disegno di legge che stiamo esaminando.

L'onorevole Marcora, poi, mi permetta di dirgli che non ha esaminate nel loro complesso le disposizioni del disegno di legge, altrimenti non potrebbe



LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

sostenere che esso non rimedia agl'inconvenienti che egli lamenta, ma anzi li aggrava. Egli dice: dovevate lasciare ai Consigli comunali, come hanno al presente, la facoltà di revisione delle liste, perchè nei Consigli comunali sono rappresentati i diversi partiti, mentre affidando tale revisione alle Giunte, le liste saranno formate da uomini appartenenti ad un solo partito, dappoichè le Giunte municipali sono la emanazione della maggioranza del Consiglio e quindi è in esse rappresentato un partito soltanto.

Ma che cosa è che noi abbiamo stabilito? Noi abbiamo stabilito che la Giunta faccia il primo lavoro, il quale, come lavoro di preparazione, è naturale sia fatto da una autorità permanente ed esecutiva; ed infatti ci ha detto lo stesso onorevole Marcora che anche ora, sebbene la facoltà di revisione spetti ai Consigli comunali, in realtà sono le Giunte che fanno il lavoro, mentre, egli ha aggiunto, i Consigli comunali si limitano poi a gettare polvere sopra l'inchiostro, approvando senz'altro l'operato delle Giunte e rifiutandosi di rivederlo. Ora, appunto per evitare i pericoli accennati dall'onorevole Marcora, che cosa abbiamo fatto noi? Nell'articolo 27 del nostro progetto abbiamo dichiarato che i Consigli sono obbligati a rivedere ciò che le Giunte hanno fatto; per cui abbiamo reso più determinato e preciso quell'obbligo dei Consigli comunali che l'onorevole Marcora sostiene che ora essi si rifiutano di adempiere. Per ciò mi sembra che tanto gli obbiettivi messi in un senso dall'onorevole Salaris, quanto quelli sollevati in senso diametralmente opposto dall'onorevole Marcora, non siano fondati, e che il disegno di legge, in cui concordano Ministero e Commissione, non possa meritare, nelle disposizioni di cui trattasi, alcuna censura.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare.

**LACAVA.** (*Della Commissione*) Dopo quanto ha esposto l'onorevole guardasigilli, a me non resta che pochissimo a dire. L'onorevole mio amico Salaris ha espresso in occasione dell'articolo che stiamo discutendo, il timore che si possano ammettere degli elettori, che non lo sono, onde quelle conseguenze, alle quali, pur troppo assistiamo nella procedura vigente. Io vorrei fare osservare all'onorevole mio amico Salaris che la Giunta, soltanto dopo aver verificato le cose, può ammettere anche coloro i quali non domandano d'essere ammessi; ma non così la Commissione d'appello.

Attualmente anche il prefetto può inscrivere coloro che non ne fanno domanda; ma, secondo il progetto della Commissione, ciò non può più avvenire ed è costituita una Commissione d'appello, che giudica solamente sui reclami. Quindi le ragioni per

le quali egli sospetta che possano avvenire delle frodi e delle iscrizioni all'ultima ora non sussistono. Nella legge attuale non ci sono termini fissi...

*Una voce.* Ci sono i termini.

**PRESIDENTE.** Prego di non interrompere.

**LACAVA...** mentre se si osservano gli articoli seguenti dell'attuale disegno di legge, si trovano stabilite termini rigorosi e fissi, oltre i quali non si possono più fare iscrizioni nelle liste.

L'altra osservazione, che io volevo fare all'onorevole Salaris, si è che se non si ammette il principio che la Giunta possa d'ufficio nel primo stadio ammettere degli elettori, ancorchè non presentino domanda, accresceremmo pur troppo la schiera degli astensionisti.

L'onorevole Salaris sa che anche nella ristretta cerchia del nostro elettorato attuale molti si astengono. Si immagini se s'intralcia ancora l'iscrizione nelle liste. Vediamo pur troppo in pratica quanto sono pochi coloro che cercano di presentare alle Giunte domande e documenti!

Se rendessimo obbligatoria la presentazione delle domande, troveremmo che molte Giunte non potrebbero cominciare a formare le liste. Ecco perchè prego l'onorevole Salaris di non insistere a questo proposito.

L'onorevole Marcora deve poi considerare che l'attuale sistema delle Commissioni è molto migliore del vecchio sistema. Nel sistema passato avevamo quattro gradi di giurisdizione; avevamo prima la Giunta, poi il Consiglio comunale... (*Interruzione dell'onorevole Marcora*)

**PRESIDENTE.** Prego di non interrompere.

**LACAVA.** (*Della Commissione*) Se l'onorevole Marcora me lo permette, gli leggo l'articolo 22 della legge attuale: « Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori. »

**MARCORA.** Legga il titolo e vedrà.

**LACAVA.** (*Della Commissione*) Questo articolo, direi quasi, è stato copiato e riportato nel disegno di legge in discussione. La legge in vigore stabilisce inoltre, dopo la Giunta ed il Consiglio, un terzo ed un quarto grado di giurisdizione, cioè il prefetto prima, e poi il prefetto col Consiglio di prefettura. Invece l'onorevole Marcora sa che nel sistema in discussione alla Giunta succede il Consiglio il quale rivede l'operato della Giunta, aggiungendo fra gli elettori quelli che la Giunta non abbia ammessi, e cancella quelli che indebitamente fossero stati iscritti. C'è infine una Commissione d'appello, la quale ha il diritto di giudicare sui reclami.

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

MARCORA. Domando di parlare. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

MARCORA. Tanto l'onorevole guardasigilli, quanto l'onorevole Lacava, si sono molto preoccupati delle osservazioni generali che aveva premesso alla mia proposta; ma nulla, almeno a parer mio, hanno obiettato alla proposta stessa.

Se non che, anche nel combattere quelle mie osservazioni generali furono inesatti, massime quando ricordarono disposizioni di legge che, a loro avviso, io avrei ignorato, o dimenticato.

L'onorevole Lacava, per primo, mi ha richiamato alla disposizione dell'articolo 22 della legge attuale, e sostiene che l'articolo in disamina è la riproduzione di quello.

Io prego l'onorevole Lacava di prendere cognizione della intestazione del titolo e del capo sotto cui l'articolo 22 della legge vigente è, ed allora si accorgerà d'essere egli stesso caduto in errore. L'articolo 22, infatti, contempla una facoltà data alle Giunte in via affatto eccezionale, e cioè la loro ingerenza nella prima formazione delle liste, dopo la pubblicazione della legge vigente; ed io invece ho criticato le disposizioni che oggi darebbero alle Giunte una facoltà permanente, qual è quella della revisione annuale delle liste.

Lo stesso debbo dire all'onorevole guardasigilli che mi ha pure ricordato disposizioni...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vuole che non lo sappia? Cosa mi viene a contare?...

MARCORA... che io non ho invocato nè doveva invocare perchè estranee alla mia tesi, che è quella, ripeto, di criticare il sistema che oggi si adotta e pel quale si dà alle Giunte per la revisione annuale un mandato che prima assai saviamente era loro stato dato soltanto per la primordiale formazione delle liste.

Convorrà mi spieghi meglio.

Le giunte, io diceva, con vero abuso, tollerato anche da tutti i ministri dell'interno di sinistra, non escluso l'onorevole Zanardelli (e ciò dico non per fargli censura ma per constatare un fatto), mettono le mani nelle liste politiche, mentre ai termini della legge vigente non avrebbero altro ufficio fuor quello di portare i materiali occorrenti per la revisione annuale avanti ai Consigli i quali, appunto perchè raccolgono i rappresentanti di tutti i partiti e di tutte le opinioni, presentano sicura guarentigia di poter compiere quella delicata operazione senza pericolo di offesa a qualsiasi partito.

La legge vigente, adunque, è in questa parte assai liberale e meritava di essere reintegrata nelle sue sanzioni, togliendo l'abuso e fissando, cioè, in modo

indubbio, che le Giunte non abbiano ingerenza alcuna nella revisione annuale; perchè le Giunte rappresentano soltanto la maggioranza dei Consigli, e nel mondo in cui viviamo, e mentre le questioni politiche invadono e avvolgono ogni ambiente, nessuno potrebbe sostenere con la speranza d'essere creduto, che chi rappresenta la maggioranza di un solo partito, sappia e possa per l'istessa ragione di sua vita, soddisfare espressamente agli interessi di tutti i partiti.

Ma che si fa invece colla legge in discussione? Si dà ai Consigli comunali l'incarico di rivedere e giudicare l'operato delle Giunte.

Or, se fin d'ora l'ingerenza abusiva delle Giunte ha in molte località, come io ho ricordato, finito per sopprimere quella legale dei Consigli, o per ridurla a mettere la sabbia sull'operato arbitrario delle Giunte, che mai avverrà, e quali guarentigie di imparziale ed efficace revisione avranno i cittadini ed i partiti quando l'attuale abuso sarà divenuto azione normale?

Non è vero che i Consigli comunali, specialmente quando la maggioranza possa avere un determinato interesse, lasceranno completa libertà alle Giunte comunali? Che l'operato di queste diventerà nè più nè meno che sanzione definitiva delle liste? Dove trovare infatti una maggioranza di consiglieri comunali che dia voto di sfiducia alla propria Giunta, contraddicendo le di lei proposte in simile materia?

Ma tutto quello che dissi fin qui vale a giustificare le osservazioni generali che aveva premesso alla mia proposta; ma non ha relazione diretta colla medesima, alla quale, ripeto, non si è data risposta alcuna. La mia proposta mira unicamente a mutare la prima parte dell'articolo 21, nel senso di rendere obbligatorio quello che a tenore della parte stessa, a mio credere, rimarrebbe facoltativo.

Osservai in principio che siffatta proposta muoveva da principii e da concetti assolutamente opposti a quelli svolti dall'onorevole Salari. Per non tediare la Camera, non ho creduto di dimostrarlo; ma a ciò valgono gli argomenti di coloro che hanno risposto a quel nostro collega. Nello stato attuale dell'educazione politica in Italia, e quando considero il carattere essenzialmente pubblico dell'ufficio elettorale, e la natura tutt'altro che sollecita nelle pubbliche faccende delle nostre popolazioni, non so comprendere come non debba essere dal Governo e da tutti i patrioti riconosciuto necessario e doveroso di rendere imperativa, per le autorità chiamate a rivedere le liste, l'iscrizione in queste di tutti coloro che abbiano i requisiti per esercitare il diritto di voto.

Se questo non si farà, la conseguenza sarà molto

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

semplice, ma deplorabile. Avremo, come abbiamo oggi in molti luoghi, dei corpi elettorali artificiali: avremo dei rappresentanti, ai quali potrà sempre opporsi essere la loro elezione fondata sopra liste intrinsecamente e, soprattutto, moralmente, nulle.

Insisto nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**LACAVA.** Devo rispondere poche parole all'onorevole Marcora perchè mi ha fatto colpa di aver citato l'articolo 22, che ho testè letto, riferendolo alla revisione delle liste elettorali.

L'onorevole Marcora sa che per la legge comunale e provinciale sono le Giunte che preparano le liste elettorali, e se egli avesse sott'occhio quella legge, vedrebbe che al numero 8 dell'articolo 93 è detto: « appartiene alla Giunta di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali. »

Ma del resto, qualunque sia la questione, certo è che il Consiglio non è escluso dalla formazione delle liste.

Inoltre se il primo stadio della formazione delle liste, secondo il nuovo disegno di legge è affidato alla Giunta, è però il Consiglio che ne rivede l'operato cancellando quelli che crede indebitamente ammessi, ed aggiungendo quelli che crede abbiano diritto alla iscrizione.

Diffatti l'articolo 27 del disegno di legge dice così:

« Nella seconda quindicina di marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati. »

Vede l'onorevole Marcora che il Consiglio comunale entra a piene vele e con tutta l'autorità nella formazione delle liste.

Voci. Ai voti!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Per essere brevisimo lascerò andare tuttociò che a me pare estraneo alla discussione degli articoli in esame; lascerò andare quanto l'onorevole Marcora ha ricordato intorno all'interpellanza che mi fece nel 1878, in occasione della quale io ho risposto richiamandomi alle disposizioni della legge, la cui osservanza sostenni dovesse essere rigorosamente applicata. Lascerò andare tutto ciò e, siccome ad una parte delle mie osservazioni non fu risposto, mi limiterò ad alcune dichiarazioni. Mi permetta l'onorevole Marcora che gli dica come tuttora mi sembri ch'egli non abbia esaminato il complesso delle disposizioni

del progetto di legge. Egli infatti loda moltissimo la legge vigente, la quale, secondo lui, se fosse bene applicata, provvederebbe a tutto. Ora, confrontiamo. Io non ho mai ricordato l'articolo 22 della legge vigente a proposito delle osservazioni dell'onorevole Marcora: ne parlai rispondendo all'onorevole Salaris, ed ove non avessi saputo che esso è nel capitolo relativo alla prima revisione delle liste, me lo avrebbe indicato la tavola di raffronto che ho sott'occhio, in cui le varie colonne mostrano che il progetto in discussione non ha in argomento due capitoli speciali come la vigente legge. Quello che io feci si fu unicamente il raffronto dell'articolo 32 della legge attuale coll'articolo 27 del nostro progetto.

Questo obbligo di revisione da parte dei Consigli comunali, che l'onorevole Marcora dice essere male adempito nel nostro progetto (come egli voleva due anni or sono) fu concretato e spiegato. Mentre infatti nel vigente articolo 32 vi sono indicazioni generiche, il nuovo articolo invece è molto più preciso, poichè dice:

« Nella seconda quindicina di marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati. »

Per tal modo, quegli inconvenienti che l'onorevole Marcora ha indicati ed in forza dei quali al presente i Consigli comunali lavano le mani della revisione delle liste, non si dovrebbero più verificare, e quindi l'onorevole mio amico Marcora vede che egli fa precisamente la critica di disposizioni le quali effettuarono ciò che egli desiderava.

Vengo da ultimo alle parole che egli col suo emendamento propone di introdurre.

Anche in ciò, se egli si fosse dato la pena di leggere, confrontandoli fra loro, i vari progetti che furono presentati prima di quello in discussione, progetti che noi abbiamo almeno con qualche studio esaminato, avrebbe veduto che essi contenevano precisamente le parole: *deve inscrivere*, che egli ora propone. Se nell'ultimo progetto si è messa invece la parola: *inscrive*, è per una ragione d'ordine diverso da quello che egli suppone. Ciò si è fatto perchè, mentre da un lato questa parola ha un carattere del pari imperativo rispetto all'obbligo di fare ciò che l'onorevole Marcora desidera, dall'altro lato alcuno credette di evitare con essa il pericolo che possa per avventura sostenersi esservi nullità nelle operazioni, quando non venissero fatte iscrizioni d'ufficio.

Insomma, nell'emendamento dell'onorevole Mar-

cora io non vedo altra sostanziale differenza se non che questa, che si direbbe: *deve inscrivere* invece che: *inscrive*. Poichè quanto al resto che cosa diciamo noi? Quando la Giunta *abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori*. Ora, a quale scopo vuoi si omettano queste parole? Potrebbe mai la Giunta inscrivere taluno, senza procedere a questa verifica?

Quest'ultima può tanto meno dar luogo a pericoli, dopo che la revisione è stabilita in modo così preciso e particolareggiato dal surriferito articolo 27. Con queste osservazioni mi pare proprio di avere completamente giustificato l'articolo in discussione dalle critiche che contro di esso ha mosse l'onorevole Marcora.

Voci. Ai voti! ai voti!

CANCELLIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

Chi l'appoggia s'alzi.

(La chiusura è appoggiata.)

CANCELLIERI. Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Parli.

CANCELLIERI. Senza far perder tempo esprimo solamente il desiderio che fosse indicato nella legge il termine, entro il quale si dovessero far pervenire i ruoli all'ufficio comunale, perchè questo termine non è indicato nell'articolo. Se la Giunta deve fare il suo esame di revisione nel mese di febbraio in base ai ruoli, bisogna che sia prestabilito anche per legge il termine per la trasmissione dei ruoli. Ecco l'oggetto su cui voleva richiamare l'attenzione della Camera.

PRESIDENTE. Essendo la chiusura stata appoggiata, la pongo ai voti, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Marcora per un fatto personale.

(La discussione è chiusa.)

Ha facoltà di parlare per un fatto personale l'onorevole Marcora. Lo prego di accennare il fatto personale.

MARCORA. Il fatto personale è questo. L'onorevole guardasigilli ha detto che io stesso fin da tre anni fa, avevo chiesto fossero introdotte alla legge vigente modificazioni corrispondenti alle disposizioni che ho censurato.

Or ciò è assolutamente contrario al vero, e l'onorevole guardasigilli mi avrebbe attribuito un'opinione che non ho mai espresso.

Non rilevo le accuse gratuite di poco studio della materia, come non ammetto l'infallibilità in chiacchiera; mi limito a rispondere che, appunto perchè conosco la questione, non mi sono mai sognato, tre anni or sono, come adesso, di chiedere modificazioni alla legge in vigore, relativamente all'ingerenza

delle Giunte e dei Consigli comunali nelle operazioni annuali di revisione; ma ho sempre sostenuto, invece, che i Consigli comunali siano meglio di qualsiasi altra rappresentanza adatti a compiere quell'ufficio con garanzia dei diritti di tutti i partiti; e ho sempre perciò denunziato, come contrario alla retta interpretazione della legge, e biasimato il sistema adottato da alcuni Consigli comunali di permettere alle Giunte di mettere mano alle liste politiche e di ritenere poi come revisione propria l'operato delle Giunte stesse approvandolo.

E poichè il sistema che verrebbe introdotto colla nuova legge traduce l'abuso attuale in sanzione vera, è naturale, ch'io per debito di coerenza non lo potessi approvare.

L'onorevole guardasigilli mi ha un'altra volta ricordato la disposizione dell'articolo 27 della nuova legge, e crede che con tale disposizione siasi provveduto largamente a togliere ogni e qualunque inconveniente che possa derivare dalle revisioni precedenti delle Giunte comunali.

Ma io ho già detto e ripeto che l'efficacia di quella disposizione è affatto illusoria, non essendo facile che le maggioranze dei Consigli s'adattino a contraddire l'operato delle Giunte uscite dal loro seno. Ho finito.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Abbiamo due proposte di emendamenti sull'articolo 21. La prima è una proposta soppressiva dell'onorevole Salaris..

SALARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi lasci dire prima...

SALARIS. Permetta. Era mio desiderio, col sopprimere il primo inciso dell'articolo 21, di venire alla prova più luminosa del come la riforma elettorale fosse desiderata dal paese, perchè, cosa di cui io sono certo, senza costrizione di sorta, il numero delle domande sarebbe stato tale da superare certamente il lavoro di tutte le Giunte.

Questo era il mio desiderio, era questa la prova luminosissima che mi proponeva di ottenere. Ma la Commissione ed il Ministero dubitano della mia proposta, vogliono che le Giunte e le altre autorità abbiano facoltà d'inscrivere d'ufficio gli elettori. Io ritiro quindi la mia proposta, onde al più presto, anche senza la luminosa prova da me desiderata, si voti l'articolo e la legge proceda.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha ritirata la sua proposta, quindi non ne rimane che una, quella dell'onorevole Marcora, della quale do lettura. L'onorevole Marcora propone che al primo periodo dell'articolo 21 si sostituisca il seguente: « La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che, sebbene non abbiano fatta alcuna domanda o pre-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

sentato alcun documento, riunissero i requisiti richiesti dalla presente legge per essere elettori. » E si continui poi : « Deve cancellarne, ecc. »

Poi l'onorevole Cancellieri propone che al secondo capoverso, dopo le parole: « senza spesa agli uffici comunali » si aggiunga: « non più tardi del 15 gennaio. »

Ora domando alla Commissione ed al Ministero se accettano l'aggiunta dell'onorevole Cancellieri, in quanto che mi è parso che nè l'una nè l'altro accettino quella dell'onorevole Marcora.

CORRENTI. (*Presidente della Commissione*) Prego l'onorevole presidente di darci il tempo di coordinare quest'articolo.

PRESIDENTE. Ella insomma domanda che quest'articolo sia rinviato all'esame della Commissione.

CORRENTI. (*Presidente della Commissione*) Sì!

PRESIDENTE. La Commissione domandando il rinvio di questo articolo, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Domani alle 10 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 35.

*Ordine del giorno per le tornate di venerdì.*

(*Alle ore 10 antimeridiane.*)

1° Seguito della discussione del disegno di legge: Derivazione delle acque pubbliche e modificazione dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

2° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi scaricatori delle acque del canale *Cavour*;

3° Spesa per l'ammobigliamento dell'Accademia navale di Livorno.

(*Alle ore 2 pomeridiane.*)

1° Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica;

2° Aggregazione del comune di Palombaro al mandamento di Casoli;

3° Modificazione della legge 3 luglio 1871 relativa ai magazzini generali;

4° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

5° Provvedimenti contro l'invasione della fillosera;

6° Abolizione di diritti d'uso esistenti nelle provincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto il nome di erbatico e pascolo;

7° Opere di bonificazione della parte settentrionale delle valli di Comacchio;

8° Diritto alla pensione alle vedove e agli orfani degli ufficiali che contrassero matrimonio senza il consenso sovrano;

9° Svolgimento di una interpellanza del deputato Mussi al ministro di agricoltura e commercio.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI

*Capo dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botti.

